

LXXXV.

## TORNATA DI VENERDÌ 27 APRILE 1888

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BIANCHERI.

**SOMMARIO.** Il ministro di agricoltura e commercio presenta un disegno di legge per abolizione di servitù nelle provincie ex-pontificie. Questo disegno di legge è stato approvato con alcune modificazioni dal Senato. = Il presidente annunzia che la Giunta delle elezioni ha riconosciuto non contestabile la elezione dell'onorevole Vendemini nel collegio di Forlì. Lo dichiara quindi eletto, salvo casi di incompatibilità. = Discussione del disegno di legge pel trattato di commercio fra la Spagna e l'Italia — Discorrono i deputati Pais, Randaccio, Plebano, Lazzaro, Cuccia, Parpaglia, Indelli, Berti Domenico, Trompeo, il relatore deputato Amadei ed i ministri degli affari esteri e della marineria. = Il presidente proclama il risultamento, a squittinio segreto, sul disegno di legge per l'approvazione del trattato italo-spagnuolo. = Il presidente annunzia che gli onorevoli Di Blasio Vincenzo e Borghini hanno presentato due proposte di legge di loro iniziativa che saranno trasmesse agli Uffici.

La seduta comincia alle 2.25 pomeridiane.

Zucconi, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato; quindi legge il seguente sunto di

**Petizioni.**

4225. Michele Sotgia, cancelliere del tribunale di Nuoro, ed altri 24 impiegati di cancelleria, si associano alla petizione n. 4097 per chiedere un miglioramento di condizione per i funzionari delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie.

4226. La Deputazione provinciale di Palermo chiede che in sostituzione della strada segnata al numero 182, elenco 3°, tabella B, della legge 23 luglio 1881, si accordi la costruzione di una linea, la quale partendo dal comune di Piana dei Greci vada a congiungersi in Santa Margherita colla rete provinciale di Girgenti.

**Presidente.** L'onorevole Parpaglia ha facoltà di parlare.

**Parpaglia.** Prego la Camera di dichiarare d'urgenza la petizione numero 4225 e di mandarla, insieme alle altre, alla Commissione che si occupa della materia.

(L'urgenza è ammessa).

**Presidente.** Onorevole Parpaglia, siccome non c'è alcuna disegno di legge relativo a questa petizione, così è naturale che solo quando ne sarà presentato uno la petizione sarà, come prescrive il regolamento, trasmessa alla Commissione incaricata di esaminarlo.

**Parpaglia.** Sta bene. Ringrazio.

**Presentazione di un disegno di legge sulle servitù nelle provincie ex-pontificie.**

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di agricoltura e commercio.

**Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio.** Mi onoro di presentare alla Camera il disegno

di legge per l'abolizione delle servitù nelle provincie ex pontificie. Esso torna dal Senato con qualche modificazione; prego quindi la Camera di dichiararne l'urgenza, e di decretarne l'invio alla stessa Commissione che lo esaminò la prima volta.

**Presidente.** Dò atto all'onorevole ministro della presentazione di questo disegno di legge per l'abolizione delle servitù di pascolo nelle provincie ex pontificie. L'onorevole ministro, considerando che questo disegno di legge fu approvato dal Senato con insignificanti modificazioni, propone che sia rimesso all'esame della Commissione parlamentare che già ne riferì altra volta; e non chiese l'urgenza.

Ma non vi sono opposizioni, le due proposte s'intenderanno approvate.

*(Sono approvate).*

### Verificazione di poteri.

**Presidente.** Dalla Giunta delle elezioni è pervenuta la seguente comunicazione:

“ La Giunta delle elezioni nella tornata pubblica del 23 corrente ha verificato non essere convocata la elezione seguente; e concorrendo nelle eletto le qualità richieste nello Statuto e nella legge elettorale politica ha dichiarato valida la elezione medesima nella persona dell'onorevole Gino Vendemini, nel collegio di Forlì. ”

Dò atto all'onorevole Giunta delle elezioni della presentazione di questo verbale, e dichiaro eletto deputato per il collegio di Forlì l'onorevole Gino Vendemini, salvo i casi d'incompatibilità preesistenti e non conosciute al momento della proclamazione.

### Discussione del disegno di legge sul trattato di commercio e di navigazione fra l'Italia e la Spagna.

**Presidente.** L'ordine del giorno reca: Discussione del disegno di legge: Trattato di commercio e di navigazione fra l'Italia e la Spagna.

Si dia lettura del disegno di legge.

**Quartieri, segretario, legge:**

“ **Articolo unico.** Piena ed intera esecuzione sarà data al trattato di commercio e di navigazione fra l'Italia e la Spagna, firmato a Roma il 26 febbrajo 1888 e le cui ratifiche furono scambiate a Madrid il .....

“ **Articolo aggiuntivo.** Il Governo del Re potrà concedere, alle condizioni che saranno stabilite con decreto del ministro della marina, il premio di navigazione indicato nell'articolo 10 della legge 6 dicembre 1885, n. 3547, (serie 3ª) anche per il percorso dall'Italia alla Spagna a quelle navi che, trovandosi nelle condizioni prescritte dal capo 2º della detta legge, partano dallo Stato e sbarchino merci nazionali in un porto spagnuolo. ”

**Presidente.** L'onorevole ministro degli affari esteri propone che il primo articolo termini alle parole *il 26 febbrajo 1888*, e ne sia tolta l'ultima frase e le cui ratifiche furono scambiate a Madrid il...

Il trattato al quale si riferisce questo articolo sta unito come allegato, e fa parte integrante del disegno di legge. Se ne dia lettura.

**Quartieri, segretario, legge:**

“ SUA MAESTÀ IL RE D'ITALIA e SUA MAESTÀ LA REGINA REGGENTE DI SPAGNA, in nome del suo augusto figlio, SUA MAESTÀ IL RE D. ALFONSO XIII egualmente animati dal desiderio di restringere i vincoli d'amicizia che uniscono i due paesi, e volendo migliorare ed estendere le relazioni di commercio e di navigazione fra i due Stati, hanno risoluto di concludere un trattato, a questo scopo, ed hanno nominato per loro plenipotenziari, SUA MAESTÀ IL RE D'ITALIA: S. E. il signor Francesco Crispi, deputato, Gran Croce, decorato del Gran Cordone dei SS. Maurizio e Lazzaro e della Corona d'Italia, Ufficiale dell'Ordine militare di Savoia, decorato della medaglia dei Mille, ecc. ecc. presidente del Consiglio dei ministri, suo ministro *ad interim* degli affari esteri; SUA MAESTÀ LA REGINA REGGENTE DI SPAGNA: S. E. il signor Giovanni Antonio de Rascon e Navarro, conte di Rascon, visconte di Lagasca, senatore del regno, gentiluomo di camera attuale di S. M., dottore in giurisprudenza, decorato del collare del Reale e distinto Ordine di Carlo III, e della Gran Croce di Isabella la Cattolica, ecc. ecc., suo ambasciatore presso S. M. il Re d'Italia, i quali dopo essersi comunicati i loro pieni poteri trovati in buona e debita forma, hanno convenuto nei seguenti articoli:

“ Art. 1. Vi sarà piena ed intera libertà di commercio e di navigazione fra il regno d'Italia e il regno di Spagna.

“ I cittadini dei due Stati non pagheranno, a ragione del loro commercio e della loro industria, nei porti, città o luoghi qualsiasi dei paesi rispettivi, sia che vi si stabiliscano, sia che vi ri-

siedano temporariamente, altri o più elevati diritti, tasse, imposte o patenti, sotto qualsivoglia denominazione, che quelli che sono o saranno riscossi sui nazionali, e i privilegi, immunità ed altri favori qualunque di cui godessero, in materia di commercio, d'industria e di navigazione i cittadini di uno dei due Stati saranno comuni a quelli dell'altro. »

“ Art. 2. Gli italiani in Spagna e reciprocamente gli spagnuoli in Italia godranno, al pari dei cittadini del paese, della pienezza dei diritti civili, nonchè di tutti i privilegi, immunità ed esenzioni loro conceduti dalla convenzione consolare del 21 luglio 1867, i quali s'intendono interamente confermati col presente trattato.

“ Gli italiani nati in Ispagna, i quali siano ivi chiamati al servizio militare, dovranno, qualora i documenti da essi presentati non fossero ravvisati sufficienti ad accertare la loro origine, fornire alle autorità competenti, entro l'anno susseguente, un certificato comprovante che essi hanno soddisfatto alla legge del reclutamento in Italia. E reciprocamente gli spagnuoli nati in Italia, i quali, per aver raggiunta l'età prescritta, siano ivi compresi nel contingente militare, dovranno presentare alle autorità civili o militari competenti un certificato da cui risulti che essi hanno concorso all'estrazione in Spagna.

“ In difetto di tal documento, in debita forma, l'individuo chiamato a prestar servizio militare nel paese in cui è nato dovrà far parte del contingente del suo distretto. »

“ Art. 3. Gli italiani in Spagna, e reciprocamente gli spagnuoli in Italia godranno per tutto ciò che concerne i brevetti d'invenzione, le marche di fabbrica o di commercio, come pure i disegni o modelli industriali e di fabbrica di ogni specie, dei vantaggi che le leggi rispettive accordano attualmente o accorderanno in seguito ai nazionali.

“ In conseguenza essi avranno la stessa protezione di questi e le stesse azioni legali contro ogni offesa recata ai loro diritti, sotto riserva dell'adempimento delle formalità e delle condizioni imposte ai nazionali dalla legislazione interna di ciascuno Stato.

“ Il diritto esclusivo di sfruttare un disegno o modello industriale e di fabbrica non può avere, a profitto degli italiani in Ispagna e reciprocamente a profitto degli spagnuoli in Italia, una durata più lunga di quella fissata dalla legge del paese a riguardo dei nazionali.

“ Se il disegno o modello industriale o di fabbrica appartiene al dominio pubblico nel paese

d'origine, esso non potrà formare oggetto di godimento esclusivo nell'altro paese.

“ Le disposizioni dei due paragrafi precedenti sono applicabili alle marche di fabbrica o di commercio.

“ I diritti degli italiani in Spagna, e reciprocamente i diritti degli spagnuoli in Italia non sono subordinati all'obbligo di sfruttarvi i modelli o disegni industriali di fabbrica.

“ Rimane inteso che le marche di fabbrica alle quali si applica il presente articolo sono quelle che nei due paesi sono legittimamente acquisite agli industriali o negozianti che ne usano, vale a dire che il carattere di una marca di fabbrica italiana deve essere valutato secondo la legge italiana, come quello di una marca spagnuola deve essere giudicato secondo la legge spagnuola. »

“ Art. 4. I fabbricanti e mercanti, come pure i viaggiatori di commercio italiani che viaggiano in Spagna per conto di una casa italiana, e reciprocamente i fabbricanti e mercanti, come pure i viaggiatori spagnuoli che viaggiano in Italia per conto di una casa spagnuola, potranno fare, senza esservi assoggettati ad alcuna tassa, acquisti per i bisogni della loro industria e raccogliere ordinazioni, con o senza campioni, ma senza fare spaccio di mercanzie. »

“ Art. 5. Gli articoli soggetti a dazio d'entrata che servono di campioni e che vengono importati in uno dei due paesi da fabbricanti, mercanti o viaggiatori di commercio dell'altro, saranno dall'una e dall'altra parte ammessi in franchigia temporaria mediante le formalità di dogana necessarie per assicurare la riesportazione o la reintroduzione nel deposito. Queste formalità saranno regolate di comune accordo tra i due Governi. »

“ Art. 6. Gli oggetti d'origine o di manifattura spagnuola enumerati nella tariffa A, unita al presente trattato, ed importati per terra o per mare, saranno ammessi in Italia coi dazi fissati nella detta tariffa, compresi nei medesimi tutti i diritti addizionali.

“ Gli oggetti d'origine o di manifattura italiana enumerati nella tariffa B, unita al presente trattato, ed importati per terra o per mare, saranno ammessi in Spagna coi dazi fissati nella detta tariffa, compresi nei medesimi tutti i diritti addizionali. »

“ Art. 7. Le mercanzie d'ogni specie le quali attraversino ognuno dei due Stati saranno esenti da qualunque diritto di transito. »

“ Art. 8. Ciascuna delle Alte Parti contraenti

si impegna a far profititare l'altra, immediatamente e senza compenso, di ogni favore o di ogni privilegio o ribasso nelle tariffe dei dazi d'importazione o di esportazione che una di esse ha accordato o potesse accordare ad una terza potenza.

Le Alte Parti contraenti s'impegnano, inoltre, a non stabilire l'una verso l'altra alcun diritto o dazio d'importazione o di esportazione, il quale non sia, in pari tempo, applicabile alle altre nazioni.

Il trattamento della nazione più favorita è reciprocamente garantito a ciascuna delle Alte Parti contraenti per tutto ciò che riguarda il consumo, il deposito, la riesportazione, il transito, il trasbordo di merci, il commercio e la navigazione in generale. »

Art. 9. Le disposizioni contenute nell'articolo precedente non sono applicabili:

1° all'importazione, all'esportazione ed al transito delle merci che sono o saranno oggetto di monopoli dello Stato;

2° alle merci, specificate o no nel presente trattato, per le quali una delle Alte Parti contraenti ritenga necessario di stabilire delle proibizioni o delle restrizioni temporarie d'entrata, d'uscita e di transito per motivi sanitari, per impedire la propagazione di epizoozie o la distruzione delle raccolte, oppure in vista di avvenimenti di guerra. »

Art. 10. I *drawbacks* all'esportazione dei prodotti di ciascuno dei due Stati non potranno essere che l'esatto equivalente dei diritti di assise o di consumo interno che colpiscono i detti prodotti e le materie impiegate nella loro fabbricazione. »

Art. 11. Le mercanzie di ogni natura, originarie di uno dei due paesi ed importate nell'altro non potranno essere assoggettate a diritti d'assise o di consumo, nè ad altre tasse o dazi di qualsiasi denominazione, imposti dal governo, dalle provincie, dai comuni, ovvero da istituti e corporazioni qualsiasi, diversi o maggiori di quelli che colpiscono o colpiranno le simili mercanzie di produzione nazionale.

Giò nondimeno i diritti d'importazione potranno essere aumentati delle somme corrispondenti alle spese cagionate ai produttori nazionali dal sistema dell'assise. »

Art. 12. Gli articoli di orficeria e di gioielleria in oro e in argento, importati dall'uno dei due paesi, saranno soggetti nell'altro al sistema di verificaione che ivi sarà in vigore per gli articoli simili di fabbricazione nazionale e pa-

gheranno, ove occorra, sulla stessa base di questi, i diritti di marchio e garanzia. »

Art. 13. Ciascuna delle Alte Parti contraenti potrà esigere che l'importatore, per comprovare che i prodotti sono di origine o di manifattura nazionale, presenti alla dogana del paese d'importazione una dichiarazione ufficiale fatta dal produttore o fabbricante della mercanzia, o da ogni altra persona da lui debitamente autorizzata, davanti alle autorità del luogo di produzione o di deposito; i consoli ed agenti consolari rispettivi legalizzeranno, senza spesa, le firme delle autorità locali. »

Art. 14. I bastimenti di ognuno dei due Stati, con carico o senza come pure i loro carichi, qualunque sia il porto di loro provenienza e qualunque sia il luogo d'origine o di destinazione del carico, godranno, sotto tutti i rapporti, all'entrata, durante il loro soggiorno, e all'uscita da un porto dell'altro Stato, del medesimo trattamento dei bastimenti nazionali e loro carichi. »

Art. 15. I bastimenti di uno dei due Stati che entrano in un porto dell'altro e che non vogliono scaricarvi che una parte del loro carico, potranno, uniformandosi alle leggi e regolamenti degli Stati rispettivi, conservare a bordo la parte di carico che fosse destinata ad un altro porto, sia dello stesso paese, sia di un altro, e riesportarla senza essere costretti a pagare, per questa ultima parte del loro carico, alcun diritto di dogana, salvo quello di sorveglianza, il quale, però, non potrà essere riscosso che nella misura fissata per la navigazione nazionale. »

Art. 16. Gli avanzi di un naufragio e le merci avariate provenienti da un bastimento di una delle due Alte Parti contraenti, e che non sieno ammessi alla consumazione interna, non potranno essere assoggettati al pagamento di alcuna specie di tassa. »

Art. 17. Saranno rispettivamente considerati come bastimenti italiani o spagnuoli quelli che, navigando sotto la bandiera di uno dei due Stati, saranno posseduti e registrati secondo le leggi del paese e muniti di titoli e patenti regolarmente rilasciati dalle autorità competenti. »

Art. 18. Per quanto concerne il collocamento delle navi, il loro caricamento o scaricamento nei porti, rade, seni o bacini, e in generale per tutte le formalità o disposizioni qualunque a cui possono essere soggetti i bastimenti di commercio, i loro equipaggi ed i loro carichi, non sarà accordato ai bastimenti nazionali, in uno dei due Stati, alcun privilegio nè alcun favore che non lo sia egualmente ai bastimenti dell'altra Potenza

la volontà delle Alte Parti contraenti essendo che, anche sotto questo rapporto, i bastimenti italiani e i bastimenti spagnuoli sieno trattati sul piede di una perfetta eguaglianza. »

“ Art. 19. Le disposizioni del presente trattato non si applicano al regime del cabotaggio, nè al regime della pesca.

“ Ciascuna delle Alte Parti contraenti riserva esclusivamente ai suoi nazionali l'esercizio della pesca nelle proprie acque territoriali. »

“ Art. 20. Le disposizioni del presente trattato di commercio e di navigazione sono applicabili, da parte dell'Italia, al possedimento di Assab, e da parte della Spagna alle isole adiacenti ed alle Canarie, come pure ai possedimenti spagnuoli delle coste del Marocco.

“ Per ciò che concerne i possedimenti spagnuoli di oltremare, è garantito all'Italia, in materia di commercio, d'industria e di navigazione il trattamento che il regime speciale di quei possedimenti comporta per la nazione più favorita, come pure è garantito ai cittadini italiani nei possedimenti medesimi il godimento dei privilegi, immunità ed altri favori qualsiasi che sono o venissero accordati ai cittadini di una terza potenza. »

“ Art. 21. I due Governi contraenti convenono che le controversie le quali possano sorgere intorno alla interpretazione o alla esecuzione del presente trattato o alle conseguenze di qualche sua violazione, debbano assoggettarsi, quando sieno esauriti i mezzi di comporre direttamente per amichevole accordo, alla decisione di Com-

missioni arbitrali, e che il risultato di simile arbitrato sarà obbligatorio per entrambi.

“ I componenti di tali Commissioni saranno scelti dai due Governi di comune consenso; in difetto di ciò, ognuna delle Parti nominerà il proprio arbitro o un numero eguale di arbitri, e gli arbitri nominati ne sceglieranno un ultimo.

“ La procedura arbitrale sarà in ciascuno dei casi determinata dalle Parti contraenti, e in difetto, il collegio stesso degli arbitri s'intenderà autorizzato a preliminarmente determinarla. »

“ Art. 22. Il presente trattato entrerà in vigore il giorno dello scambio delle ratifiche e continuerà a sussistere fino al 1° febbraio del 1892.

“ Nel caso in cui nè l'una nè l'altra delle Alte Parti contraenti avesse notificato, dodici mesi avanti la fine del detto periodo, la sua intenzione di farne cessare gli effetti, il trattato continuerà ad essere in vigore fino ad un anno dopo il giorno in cui l'una o l'altra delle due Alte Parti contraenti lo avrà denunciato. »

“ Art. 23. Il presente trattato sarà sottoposto all'approvazione delle Camere di ciascuno dei due Stati e le ratifiche ne saranno scambiate a Madrid al più presto possibile. »

“ In fede di che i Plenipotenziari rispettivi lo hanno firmato e vi hanno apposto i loro sigilli. »

“ Fatto a Roma in doppio originale il 26 febbraio 1888.

“ Firmati: Francesco Crispi.  
(L. S.)

“ El Conde de Rascon. »  
(L. S.)

## Tariffa A. — Dazi all'entrata in Italia.

Numeri della tariffa italiana	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità	Dazio
			Lire Cent.
4 a.	Spirito puro in botti o caratelli . . . . .	Ettolitro	14. »
6 a.	Olio d'oliva . . . . .	100 chilog.	6. »
6 b.	Olio d'arachide . . . . .	»	15. »
25	Zafferano . . . . .	»	300. »
121 a.	Lane naturali o sudicie e lane lavate . . . . .	»	esenti
122	Cascami e borra di lana . . . . .	»	»
169 a.	Sughero greggio . . . . .	»	»
169 b.	Sughero lavorato . . . . .	»	15. »
176 a.	Sparto non lavorato . . . . .	»	esente
198 da a ad e	Minerali metallici . . . . .	»	esenti
200	Rottami di ferro . . . . .	»	1. »
211 a.	Rame in pani . . . . .	»	4. »
211 b.	Rame in spranghe . . . . .	»	14. »
219	Mercurio . . . . .	»	10. »
267	Castagne . . . . .	»	esenti
276	Aranci e limoni . . . . .	»	2. »
278	Uva fresca . . . . .	»	esente
279	Le altre frutta non nominate fresche . . . . .	»	esenti
281	Carrube . . . . .	»	1.75
283 a. b.	Mandorle con la scorza o monde . . . . .	»	esenti
283 c.	Noci e nocciuole . . . . .	»	»
283 d.	Frutta oleose, non nominate . . . . .	»	»
283 e. f.	Uva e fichi secchi . . . . .	»	10. »
283 g.	Altre frutta secche non nominate . . . . .	»	2. »
306 b.	Pesci secchi o affumicati, eccettuate le sardine . . . . .	»	5. »
306 c.	Pesci salati o in salamoia eccettuate le sardine . . . . .	»	6. »
306 b. c.	Sardine secche, salate e pressate . . . . .	»	esenti
306 d. e.	Sardine, acciughe e tonno marinato o conservato sott'olio in barili e scatole . . . . .	»	10. »
321 c.	Piume da letto . . . . .	»	esenti

**Tariffa B. — Dazi all'entrata in Ispagna.**

Numeri della tariffa spagnola	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità	Dazio
			Pesetas Cent.
1	Marmi, diaspri e alabastri in blocco ed in pezzi sgrossati, quadrati . . . . .	100 chilogr.	0.37
2	Id. di ogni specie, tagliati in lastre, tavole e gradini di qualunque grandezza, levigati o no . . . . .	»	3.10
3	Id. lavorati o tagliati a scalpello, di ogni specie, sieno o no levigati. . . . .	»	7.35
16	Majoliche . . . . .	»	26.58
17	Porcellane . . . . .	»	37.50
63	Manna . . . . .	»	10. »
76	Sali di chinino . . . . .	Chilogramma	27.50
77	Allume . . . . .	100 chilogr.	1.15
78	Zolfo . . . . .	»	0.25
97	Fiammiferi di cera, stearina e candele steariche. . . . .	»	33.90
116	Canapa greggia e pettinata. . . . .	»	2. »
119	Filati di canapa semplici ( <i>Hilazas</i> ) . . . . .	»	27.20
122	Cordami . . . . .	»	18.90
154	Tessuti di seta semplici ed operati . . . . .	Chilogramma	10. »
155	Velluti e felpe di seta . . . . .	»	12. »
156	Tessuti di filasella, borra di seta, di seta cruda e di borra mista a seta . . . . .	»	5. »
157	Tulli e merletti di seta o borra di seta. . . . .	»	7. »
158	Tessuti di punto di seta o borra di seta . . . . .	»	10. »
159	Velluti e felpe di seta o borra di seta con tutta la trama o l'ordito di cotone, o altre fibre vegetali. . . . .	»	8. »
160	Altri tessuti di seta o borra di seta con tutto l'ordito o la trama di cotone o altre fibre vegetali . . . . .	»	4. »
161	Tessuti di seta o borra di seta con tutto l'ordito o la trama di lana o peli. . . . .	»	5. »
174	Doghe . . . . .	Migliaio	2. »
182	Carbone vegetale. . . . .	Tonnellata di 100 chilogr.	0.50
186	Paglia lavorata (1). . . . .	100 chilogr.	30.24
266	Conserven alimentari, ripieni, mostarde e salse . . . . .	Chilogramma	0.90
—	Tonno conservato sott'olio in barili e scatole . . . . .	100 chilogr.	10. »
268	Dolci . . . . .	Chilogramma	0.85
270	Paste da minestra . . . . .	100 chilogr.	11.35
273	Addobbi ed ornamenti di corallo (2) . . . . .	Chilogramma	6. »

(1) Nella paglia lavorata non si comprendono i lavori in paglia, come cappelli, ecc.

(2) Non sono compresi in questa voce i lavori in corallo montati in oro ed argento.

Segue **Tariffa B.** — **Dazi all'entrata in Ispagna.**

Numeri della tariffa spagnola	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità	Dazio
275	Corallo lavorato . . . . .	Chilogramma	Pesetas Cent. 6.85
285	Gomma in fogli e tubi . . . . .	»	0.75
287	Id. lavorata in qualunque forma . . . . .	»	1.50
294	Passamani (lavori di) di seta (1) . . . . .	»	7.50
295	Id. (lavori di) di lana (2) . . . . .	»	2.50
296	Id. di tutte le altre specie . . . . .	»	2.00

(1) Si tasseranno come lavori di passamani di seta quelli che nella totalità del peso contengono più del 40% di detta materia.

(2) Si tasseranno come lavori di passamani di lana quelli che nella totalità del peso contengono più del 40% di detta materia o di questa e seta.

Per copia conforme all'originale esistente nell'archivio del Ministero degli affari esteri

*Il Direttore capo di divisione*

CAVACECE

**Presidente.** La discussione generale è aperta. L'onorevole Pais ha facoltà di parlare.

**Pais-Serra.** Farò brevi osservazioni a questo trattato, essendomi mancato il tempo di potere studiare convenientemente la relazione della Commissione, poichè non ostante che l'onorevole presidente avesse posto all'ordine del giorno per oggi la discussione del trattato, ieri sera la relazione non era stata ancora distribuita. (*Il presidente fa cenno che fu distribuita*).

Almeno non lo fu prima della fine della seduta, e così solo oggi ho potuto prenderne conoscenza.

Mi duole di esser costretto a parlare contro questo trattato, tanto più perchè presentato da un uomo che da lungo tempo amo e stimo. Ma è una fatalità che spesso l'onorevole Crispi costringa i suoi amici a combatterlo.

**Bonghi.** Allora diventano nemici. (*ilarità*).

**Pais-Serra.** Questo sarà un suo merito per l'altra parte della Camera, ma per me è una fatalità, che vivamente deploro. Ora siccome questo trattato, secondo me ed in certo modo secondo anche la Commissione, non risponde completamente ai postulati della scienza, ed agli interessi del paese, così io sono costretto a combatterlo.

Invano cerco di spiegarmi le ragioni che possono avere determinato l'onorevole Crispi a concluderlo, se non col supporre che egli ed i negozianti abbiano cercato in esso un compenso alle trattative congeneri fallite con altra nazione.

L'onorevole Crispi avrebbe fatto presso a poco come un mio vecchio amico, il quale non avendo potuto riuscire a contrarre matrimonio con una bella e ricca signorina, tanto per mostrare che di fare un matrimonio era capace, ne sposò un'altra non bella nè ricca.

Ed invero l'onorevole Crispi voleva concludere un trattato di commercio con la Francia; ma vuoi per il sistema della nostra politica estera e doganale, vuoi per un passo poco opportuno e misurato fatto presso altra nazione che ha inasprito la Francia contro di noi, vuoi perchè non sia sembrato molto corretto alla Francia di vedersi presentare una tariffa generale informata a criteri ultra-protezionisti, vuoi per altre ragioni che qui non è il caso d'indagare, le trattative fallirono.

La Spagna invece si mostrava proclive a fare un trattato con noi, ed allora si è forse creduto di trovarvi un compenso a quello andato a vuoto, e si è concluso. Ma può esso, anche in minima parte riparare ai danni venuti all'Italia dal risultato negativo delle trattative con la Francia? Non lo credo.

Esaminiamo appena quattro voci. Vediamo il vino che è libero. (*Interruzioni dell'onorevole Crispi*).

Ciò potrebbe essere un vantaggio per noi se la Spagna scarseggiasse di tale produzione, in modo da avere bisogno del nostro vino. Ma la statistica ci dimostra che il commercio dei nostri vini con la Spagna è stato sempre in proporzioni insignificanti per cui essa non può temere la nostra concorrenza, ma invece avvantaggerà della impossibilità in cui ci troviamo di introdurre i nostri vini in Francia, e potrà sostituire ad essi i vini spagnuoli.

Mi si dirà che abbiamo l'aumento sull'olio; ma non è cosa di tale importanza, da poterci compensare dei danni, che anderemo di mano in mano risentendo.

Abbiamo ancora l'aumento del rame in spranghe, che da 10 lire è portato a 14; però nel 1886 fino a quando arrivano le statistiche, non se ne è importato un chilogramma. Non capisco dunque, qual beneficio possa risentire l'Italia.

Gli aumenti sui rottami di ferro, sugli olii di arachide, ecc., sono tali che non ci portano alcun giovamento sostanziale.

Noi invece abbiamo svincolato la voce della carta.

Quella da parati dava, se non erro, 130 lire. Abbiamo la carta senza colla, o a mezza colla, la carta da scrivere, la carta da stampa, che non hanno più dazio per la Spagna, mentre essa può metterci quel dazio che crede, e ciò a detrimento di una industria, che in Italia ha la sua importanza per lo sviluppo che ha preso in questi ultimi tempi.

A questi danni evidenti, incontrastabili si vorrà forse contrapporre uno specioso vantaggio che da qualche tempo ho sentito vantare, quello cioè che per mezzo della Spagna, noi potremo introdurre non pochi dei nostri prodotti in Francia.

Ma via, queste sono puerili illusioni, e farei torto all'alta intelligenza dell'onorevole ministro degli esteri ed all'acutezza di mente dei negozianti del nostro trattato con la Spagna, se supponessi che abbiano potuto nutrire tali speranze.

Chi per poco consideri che i nostri prodotti sono quasi tutti conformi a quelli del suolo spagnuolo, non può logicamente sperare che la Spagna voglia aiutare e proteggere il nostro commercio con la Francia, mentre invece essa ha tutto da guadagnare dalla diminuzione di esso, perchè altrettanto, in proporzione, aumenterà la sua esportazione in quello Stato.

Si è parlato anche, di sistemi di navigazione, che, toccando Barcellona, possono portare con maggior facilità e prontezza i nostri prodotti in Inghilterra.

Ma anche queste sono illusioni, sono vantaggi molto problematici che sono affidati al tempo, e non sappiamo che cosa il tempo maturi.

Il trasporto accelerato delle nostre derrate in Inghilterra si sarebbe molto più efficacemente e facilmente potuto conseguire, promovendo ed aiutando un regolare servizio di vapori italiani in partenza da uno dei porti del Mediterraneo direttamente per l'Inghilterra.

Ciò sarebbe stato molto più proficuo al nostro commercio di quanto potranno esserlo i vantaggi illusori che ci si vogliono far balenare come conseguenza di un trattato di commercio, il quale porta invece grave e reale danno, e lo dimostrerò, a due industrie importanti; cioè quelle della pesca e della confezione del tonno, industrie che hanno formato oggetto di lunghe, animate e vivaci discussioni, in questa Camera, e che oggi giorno sono completamente abbandonate in balia della Spagna, che può, quando creda, ucciderle.

L'industria della preparazione del tonno sia in barili, sia ad aria compressa in scatole, era una privativa, una ricchezza, una gloria d'Italia fino al 1879.

In quell'anno alcuni speculatori italiani, che non facevano buoni affari fra noi, guidati da uno spagnuolo andarono in Spagna, ed ivi osservarono che il tonno pescato, costava molto ma molto meno che in Italia; e che molto minore era anche il prezzo della mano d'opera, dell'olio, e di tutto quanto era necessario all'industria.

Immediatamente si improvvisarono stabilimenti di preparazione del tonno, e nell'anno stesso se ne preparò così in barili, come in scatole, in quantità di circa 3800 barili.

Questa industria andò d'anno in anno aumentando, al punto da raggiungere nel 1881 i 16,000 barili, superando di gran lunga il nostro prodotto, tanto che nel 1885 sopra 27,321 casse arrivate nei porti del continente italiano, soltanto 9,938 erano di prodotto nazionale.

I proprietari e gli esercenti di tonnare italiane, e specialmente i proprietari delle tonnare sicule e sarde, nel 1881 e 1882 fecero conoscere al Governo i gravi danni che loro cagionava la concorrenza estera, la quale aumentava di giorno in giorno. Il Governo presieduto allora dal compianto Depretis, promise provvedimenti; ma alle promesse non fecero seguito i fatti, tanto che gli esercenti dichiararono di non potere più oltre sot-

tostare ai danni loro arrecati dalla concorrenza, e di trovarsi costretti a chiudere i loro esercizi.

Fu allora che l'onorevole Depretis come presidente del Consiglio, e lo stesso onorevole Crispi come deputato, procurarono di scongiurare al paese questo grave danno, promettendo agli esercenti che quanto prima si sarebbe loro fatta giustizia.

E invero nel 1883, il Governo, propose che la voce *tonno* venisse portata da 10 a 30 lire. Ma sciaguratamente nella Commissione delle tariffe doganali si stabilirono due correnti; una che trovava necessario l'aumento e lo difendeva, l'altra (che rispetto e non voglio discutere) la quale non lo voleva assolutamente, e difendeva gli interessi di speculatori italiani che avevano armato il braccio straniero per combattere un'industria nazionale.

Dopo lunga discussione tra gli opposti pareri si addivenne ad un mezzo termine. Fu nominata una Commissione, alla quale fu dato incarico di studiare coscienziosamente, e di verificare se realmente l'industria del tonno era sofferente, ed in quale misura, e indicare i mezzi con cui si poteva proteggere.

La Commissione reale lavorò 5 anni e, nonostante che la sua maggioranza fosse da principio contraria a qualunque aumento, pure dovette chinare la testa di fronte all'evidenza dei fatti, e finì col deliberare che un aumento era necessario, perchè la sofferenza era grave e la concorrenza spagnuola era tale che minacciava di danneggiare non solo l'industria del tonno, ma anche quella della pesca; e propose di aumentare da lire 10 a lire 22 il dazio sulla voce *tonno*. A tale conclusione addivenne in considerazione della differenza delle condizioni in cui si svolge l'industria della confezione del tonno in Italia e in Spagna. Infatti basta che io osservi che mentre in Italia il tonno pescato non costa meno di lire 40, in Spagna e nel Portogallo costa 16 lire; che ivi gli industriali non affrontano come in Italia il maggiore dei rischi che è quello della pesca, perchè quelle leggi proibiscono che venga esercitata da stranieri; che nelle coste Lusitane ed Iberiche le tonnare sono vicinissime a centri popolati, e perciò la mano d'opera costa molto meno che in Italia, ed il trasporto dalla spiaggia al luogo di confezione è facilissimo e brevissimo, mentre in Italia è lungo, disagiato e viene compiuto da operai trasportati colà appositamente da luoghi lontani.

Allorchè dal Ministero si propose al Parlamento l'aumento del dazio, alcuni tentarono di giusti-

ficare la difesa degli interessi degli speculatori italiani od esteri, che confezionavano tonno in Spagna, con lo specioso pretesto che essendo italiani che esportavano i capitali per la confezione del tonno in Ispagna, l'Italia e i suoi operai avrebbero risentito danno se si fosse aumentato il dazio, ed aggiungevano ancora che le bande, i fusti il legname erano trasportati dall'Italia; lo che non era vero.

A quei sofismi rispondeva molto efficacemente e con la sua abituale frase incisiva l'onorevole Crispi, allora da deputato, facendo osservare che quand'anche fosse stato esatto che quell'industria venisse esclusivamente esercitata da italiani, era un danno che il capitale, che in Italia non sovrabbondava, si portasse all'estero, non solo, ma soggiungeva con maggior robustezza di argomenti, che gl'italiani i quali andavano all'estero avevano commesso quasi un delitto insegnando agli stranieri i mezzi di combattere la nostra industria. Ed il fatto ha dato ragione all'onorevole Crispi, imperocchè ora si sono costituite parecchie importanti case commerciali spagnuole, che esercitano l'industria per conto proprio, e si valgono di operai e di materiale spagnuoli anche per la costruzione dei barili e delle scatole.

Per tentare di giustificare sempre più il non aumento del dazio d'introduzione sul tonno confezionato, vi fu chi, di compianta e venerata memoria volle dimostrare che l'aumento avrebbe danneggiato i consumatori e osò definire il tonno *la bistecca del povero*; quasi che il povero, al quale non è accessibile qualche volta nemmeno la polenta, possa permettersi il lusso di pascersi di tonno confezionato, che è più caro della bistecca di manzo. Ma volendo, per ipotesi, ammettere che anche attualmente la classe non abbiente consumi molto tonno sott'olio, forse che la concorrenza straniera ne ha fatto diminuire il prezzo? No. Esso è rimasto quale era in passato; sono fatti che non si spiegano, ma pure è così.

Un ettogramma di tonno sott'olio, si acquista dal pizzicagnolo per 30, 35, 40 centesimi.

Prendendo il prezzo minimo di 30 centesimi, il costo del quintale è adunque di 300 lire.

Ebbene il prezzo del tonno, come si vende dagli esercenti le tonnare, non è mai superiore a lire 120, ma passando questo prodotto per diversi intermediari aumenta talmente di costo da essere venduto dai pizzicagnoli a 300 lire.

L'aumento del dazio tutt'altro che far crescere il costo del tonno servirebbe a impedirlo. Esso aumenterà invece quando non infrenata la soverchiante concorrenza estera, molte tonnare ita-

liane che hanno ad essa finora resistito dovranno chiudere (come di parecchie è già avvenuto) e così diminuirà maggiormente la produzione del tonno confezionato in Italia ed allora il prezzo sarà determinato dai confezionatori del tonno estero.

Quando io sperava che fosse giunto il momento, in cui e Governo e Camera avrebbero reso giustizia ad una industria, da lungo tempo abbandonata, perchè la Commissione dopo studi conscienciosi e severi, quali non erano mai stati praticati per altra industria italiana, aveva concluso col proporre l'aumento; quando io mi lusingava che le giuste aspettative di numerose popolazioni avrebbero finalmente ottenuta la dovuta soddisfazione, è stato invece presentato dall'onorevole ministro Crispi l'attuale trattato di commercio che uccide codesta industria che egli come deputato aveva tanto energicamente difesa!

Logica delle contraddizioni! Mi auguro che questa sia l'ultima! Glielo auguro di cuore pel bene che gli voglio!

Io difendevo in passato, come difendo oggi, questa industria.

L'onorevole Crispi dall'alto della sua piramide, non troverà...

**Crispi, presidente del Consiglio.** Torniamo alla piramide! E come la spada di Damocle!

**Pais-Serra.** Scusi, è una frase tanto usata ed abusata, (*Si ride*) che posso permettermi di valermene anch'io. Non le faccio rimproveri; constatato semplicemente il fatto, che ella, da ministro, non osserva più le questioni sotto quel punto di vista, dal quale le osservava, quando era deputato. Me ne duolo.

**Crispi, presidente del Consiglio.** Non ha capito, e me ne duole per lei!

**Pais-Serra.** Credo di aver capito!

Onorevole Crispi, io bado ai fatti che oggi mi risultano. Io sono uomo positivo...

**Crispi, presidente del Consiglio.** Eh, lo vedo!

**Pais-Serra.** Si vuole forse lasciare supporre che vi possano essere questioni di interesse superiore, od alte ragioni di Stato? Non ci è lecito ritenerlo perchè tali ragioni emergerebbero dalla situazione generale, e perchè non è ammissibile che la Spagna voglia subordinare l'indirizzo della sua politica ad una questione come quella del dazio sul tonno, questione che più della Spagna interessa gli speculatori che ivi esercitano la loro industria.

Questo trattato ha egli, almeno in parte, qualche vantaggio che controbilanci la rovina, o, se non si vuole che dica la rovina, il grave danno che ha portato alle nostre industrie? Leggiamo

un po' qualche brano della relazione della Commissione:

“ Allo studio, alle accurate indagini fatte dalla vostra Commissione non isfuggirono le mancanze le imperfezioni per le quali il trattato non corrisponde completamente a tutti gli interessi del paese nostro, nè a tutti forse i postulati della scienza economica. E specialmente per alcune misure di dazio, riguardanti prodotti ed industrie che sono state più volte oggetto di accurate ricerche per autorevoli Commissioni e di vivaci discussioni al Parlamento, la vostra Giunta si rivolse al ministro degli affari esteri per vedere se mai fosse possibile ottenere dall'altra parte contraente di poterle modificare in modo più confacente ai nostri interessi. „

E la Commissione conclude:

“ Non pertanto la Commissione rimase unanime nel proporre l'approvazione (anche questo è uno strano sistema di logica) confidando che se le modificazioni, alle quali abbiamo accennato, non hanno potuto nemmeno questa volta trovar luogo nel presente trattato, il Governo italiano (e qui richiamo l'attenzione dell'onorevole Crispi) non tralascierà studio ed opera alcuna per ottenerle con negoziati suppletivi, quando ne offrisse occasione propizia la sopravvenienza di nuovi fatti economici. Inoltre, considerazioni di ordine superiore muovono la vostra Commissione a chiedervi per questo patto internazionale favorevoli suffragi, sebbene esso non sia di piena e completa soddisfazione a tutti i voti ed a tutti i desideri della produzione, del commercio, della navigazione italiana. „

« Ora domando io: quali sono queste considerazioni d'ordine superiore! L'egregio relatore Amadei non le lascia indovinare, probabilmente perchè neppure egli le conosce, ma ha forse voluto ammetterle quale una ipotesi che potesse attenuare l'importanza del danno che il trattato arreca all'Italia. Tale persuasione è in me corroborata dal fatto che la Spagna ha annesso pochissima importanza a questo trattato, lo che si può arguire dalla discussione avvenuta al proposito nel Parlamento spagnuolo della quale leggerò un breve riassunto:

*Il trattato commerciale con la Spagna.*

Madrid, 17. Camera “ Si discute il trattato ispano-italico. Campogrande difende il contro-progetto: dice che la reciprocità non esiste. Noret, ministro degli esteri risponde che prima di fir-

mare il trattato chiese il parere del ministro delle finanze e del direttore delle dogane. I negoziati furono difficili perchè l'Italia aumentò la tariffa generale. Esprime la speranza che l'Italia concluderà il trattato con la Francia: in conseguenza la Spagna ne godrebbe i vantaggi stante la clausola della nazione più favorita. Il ministro dimostra che il traffico tra la Spagna e l'Italia è poco importante. La Spagna non deve temere la concorrenza dei prodotti italiani. Il trattato non ha l'importanza attribuitagli dagli avversarii. „

Per quanto adunque io mi sforzi non riesco a trovare gli alti ideali che dovrebbero essere il corrispettivo del nostro danno reale, e credo che non li troverò mai.

Per conseguenza non so comprendere come l'onorevole Crispi, giacchè aveva questa febbre di rinnovare il trattato, non abbia cercato almeno di tutelare quelle industrie che avevano bisogno di protezione, come egli stesso ha dichiarato le mille volte!

Egli mi risponderà forse che era impossibile perchè all'epoca in cui il trattato si discuteva, e forse anche quando fu firmato, non rimaneva di fronte al Governo che una tariffa la quale lasciava a 10 lire il dazio d'introduzione nel tonno. L'onorevole ministro degli esteri però non poteva ignorare che allora quella non era libera, lo che stabiliva già per noi un vantaggio rimarchevole. Egli di più conosceva che vi era una Commissione reale la quale avea compiuto i nuovi lavori.

*(Il presidente del Consiglio fa segni di diniego).*

Oltre di lui vi erano anche altri i quali non potevano ignorare che la Commissione sulle tonnare avea compiuto il suo mandato, ed avea proposto un aumento del dazio di più del doppio. Era adunque dovere per parte del Ministero di fare almeno atto di riguardo a questa Commissione che da cinque anni lavorava, era dovere il farle conoscere le trattative pendenti con la Spagna, ed interpellarla prima di prendere una così grave decisione in una questione tanto importante.

E la Commissione gli avrebbe posto sott'occhio i lavori già compiuti, e, per colpa non sua, ma d'altri, non ancora presentati.

E qui debbo far conoscere alla Camera che la relazione della Commissione fu presentata molto tempo prima che il trattato fosse firmato: a me consta ancora che fu impedito da un alto funzionario del Ministero d'agricoltura e commercio che quella relazione fosse stampata e distribuita.

**Crispi, ministro degli affari esteri.** Codesta è una insinuazione!

**Pais-Serra** (*replicando con vivacità*). Onorevole ministro, non sono capace di fare insinuazioni e non posso lasciar passare questa parola.

Quello che affermo è vero, e ho diritto di essere creduto!

**Crispi, ministro degli affari esteri.** Ed io non meno di lei!

**Pais-Serra** (*con forza*). Prego l'onorevole presidente di non permettere che mi si interrompa in talun modo!

**Presidente.** Non interrompano!

**Pais-Serra.** Quello che dico, sono pronto a provarlo ed Ella, onorevole ministro, non potrebbe smentirmi!

**Presidente.** Onorevole Pais, si rivolga alla Camera!

**Pais-Serra.** Ed è solo alla Camera che mi rivolgo perchè desidero che la Camera sappia il vero. L'onorevole ministro deve credere alle mie parole se vuole che io creda a lui, o che non dia le prove di quanto asserisco.

**Presidente.** Tutte le discussioni devono rimanere nei termini parlamentari.

**Pais-Serra.** Io rispetto sempre le forme parlamentari, e se sono uscito momentaneamente dalla calma che mi proponeva di conservare in questa discussione vi rientro subito.

Nel 1888 adunque quando si trattava colla Spagna un patto internazionale, come mai nè il Ministero nè i negozianti si sono ricordati che esisteva una Commissione reale d'inchiesta che da cinque anni lavorava, che aveva costato molti sacrifici al paese? Così peraltro non avvenne nel 1887 quando la Commissione di revisione delle tariffe doganali aveva proposto un aumento del dazio sul tonno da lire 10 a 25; allora vennero fuori i riguardi dovuti alla Commissione che non aveva compiuti i suoi lavori, e perciò non si volle ammettere l'aumento. Perchè non si fece allora quello che si è fatto recentemente con un decreto reale e prima che la Commissione avesse presentato il risultato dei suoi studi? Perchè non aumentare nel 1887 il dazio sul tonno, quando l'avete aumentato ora dopo conchiuso con la Spagna il trattato, mercè il quale non solo questa nazione, ma anche la Tunisia ed il Portogallo possono introdurre il loro tonno in Italia senza sottostare all'aumento portato dalla tariffa generale, e ciò in forza degli articoli 9 e 2 dei rispettivi trattati di commercio che accordano ai prodotti di quelle nazioni il trattamento doganale delle nazioni più favorite?

È stato forse per compiacenza verso persone che hanno chiesto l'aumento, o l'avete fatto per un eccitamento alle timorate coscienze spagnuole che credevate si mostrassero restie ad appoggiare il trattato?

**Crispi, ministro degli affari esteri.** No, no.

**Pais-Serra.** La Commissione ha seguito in questa circostanza una linea di condotta che non posso approvare.

E mi ha sorpreso altresì il contegno di un amico mio carissimo, l'onorevole Boselli, presidente della Commissione reale delle tonnare, il quale avrebbe dovuto insieme con me propugnare la difesa di un'industria che aveva studiato durante 5 anni; ma anch'egli come l'onorevole Crispi ha forse da ministro modificato le idee del deputato, e non ha più creduto meritevole della sua protezione quell'industria che come presidente della Commissione egli aveva sostenuto e difesa! (*Si ride*).

Fatto è, o signori, che oggigiorno voi vedete completamente rovinata un'industria che già incominciava a manifestare la sofferenza per l'abbandono in cui fu lasciata per colpa del Governo, industria che quest'anno potrà ancora manifestarsi, ma andrà man mano languendo, come lo dimostra il fatto della chiusura di molte tonnare verificatesi negli scorsi anni, quella avvenuta ora di un'altra, e lo assottigliarsi continuo dei salari nelle persone addette alla confezione del tonno.

Se il sacrificio di quest'industria tornasse a beneficio e ad onore del nostro paese, dichiaro che sarei il primo a votare questo trattato. Ma quale compenso, quale corrispettivo al sacrificio ci offre il trattato che è sottoposta alla nostra approvazione?

Non ne vedo alcuno. Ci si fa balenare il miraggio di lontani compensi. Ma quali? Forse che là triplice alleanza (che oggi dovremmo anzi chiamare *quadruplica* se, come pare, anche l'Inghilterra si è unita a noi) non basta per essere sicuri che ormai siamo divenuti in tanti amici da poterci difendere contro l'eterno generale avversario? Io non lo so; ma se veramente esistesse questa triplice, quadruplica od anche *quintuplica* alleanza, allora si potrebbe anche diminuire l'esercito e l'armata, perchè con tanti alleati riuscirebbero inutili i maggiori sacrifici nostri per l'esercito e la marina. Quello però che oggi purtroppo dobbiamo constatare si è che le alleanze ci hanno finora imposti molti sacrifici e nessun vantaggio. Speriamo non sia così per l'avvenire. Io mi auguro una politica estera più corrispondente ai nostri interessi ed ai nostri principi di naziona-

lità ed auguro all'onorevole Crispi che non abbia più tardi a pentirsi di questo trattato.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Randaccio.

**Randaccio.** Assai mi duole di dover contraddire al mio onorevole amico Pais. Egli non ha che ripetuto qui ciò che da lungo tempo affermano i quattro proprietari di tonnare nazionali, che, cioè, le condizioni assai più favorevoli nelle quali si trova l'industria delle tonnare esercitata all'estero, espongono la loro industria a gravissimo pericolo. La verità è che, quando un negoziante od un industriale si è abituato per più anni a guadagnare il 20 per cento dico di perdere se guadagna solamente il 15.

Io potrei dimostrare, con dati di fatto diversi da quelli presentati testè dall'onorevole Pais, che l'industria delle tonnare esercitata all'estero con capitali, materiali ed operai quasi del tutto italiani trovansi in condizioni inferiori a quelle delle tonnare nazionali, e che ad ogni modo queste ultime sono sufficientemente protette dal dazio di dieci lire al quintale stabilito nel presente trattato.

Potrei dimostrare che le importazioni dei tonni esteri avvenute in questi ultimi anni non hanno menomamente turbato il nostro mercato, perchè i prezzi del tonno furono più elevati di quelli ai quali l'industria nazionale avea lavorato con profitto negli anni anteriori all'importazione del tonno di Spagna e di Portogallo.

Potrei dimostrare infine che l'industria nazionale può continuare a lottare, se non con grande, certo con qualche vantaggio, con l'industria esercitata all'estero.

**Pais-Serra.** Lo dimostri.

**Randaccio.** L'onorevole Pais parlò delle conclusioni della Commissione reale istituita con decreto del 26 luglio 1883, nella quale egli ebbe parte cospicua: ma, se io non sono male informato, la Commissione stessa non ammise tutti i dati di fatto, non consentì in tutte le affermazioni dell'onorevole Pais: e se propose un aumento di dazio sul tonno di lire 7,50 fu piuttosto in omaggio ad un principio teorico, che per necessità riconosciuta di accordare una protezione più efficace all'industria delle tonnare nazionali.

Mi duole che per un'infermità, la quale per fortuna è prossima a cessare, non si trovi presente l'onorevole Boselli presidente di quella Commissione, e mi duole che a cagione di un'altra gravissima infermità il relatore di quella Commissione, l'egregio professore Pavesi, non abbia potuto correggere le bozze della sua relazione; cagione

principale se non unica per cui la relazione stessa non è ancora nel dominio del pubblico.

Per altro, se l'onorevole Pais vorrà svolgere ampiamente i suoi argomenti, lo potrà fare in una sede più opportuna, quando, cioè verrà in discussione il disegno di legge per la convalidazione del decreto reale che aumentava a lire 30 il dazio sul tonno.

In quella occasione, tenendo presente la relazione della Commissione reale, che è sperabile sia pubblicata in breve, l'onorevole Pais ed io potremo meglio approfondire la materia.

E passo ad un argomento di maggiore importanza.

Questo trattato con la Spagna fortunatamente concluso richiama alla mia memoria un altro trattato che per mala sorte non abbiano ancora potuto concludere: quello con la Francia.

E dico che non abbiamo ancora potuto concluderlo, poichè leggesi sui giornali che il nostro Governo, facendo prova di una buona volontà non comune, presentò alla Francia nuove proposte, le quali un telegramma dell'agenzia Stefani, giunto ieri, c'informa essere state in parte accolte dal Governo francese, soggiungendo però che le concessioni dell'Italia su certi punti non erano ancora sufficienti.

Vorrei dunque pregare il Governo di dare, a questo proposito, alla Camera quelle informazioni che stimerà opportune e di dire anche se le pratiche per la conclusione del trattato di commercio con la Francia continueranno indefinitamente o se non ritenga conveniente di assegnare ad esse un termine improrogabile; non occorrendo al certo che io dimostri al Governo il danno gravissimo che viene a noi dal presente stato di dubbiezza e di aspettazione.

L'Italia io credo desideri tutta quanta che si concluda su basi eque un trattato di commercio con la Francia; ma essa alla fine potrà anche farne a meno.

Ho finito.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Plebano.

**Plebano.** Pochissime parole. Come ha osservato testè l'onorevole Pais, l'egregio relatore della Commissione, mentre ci invita a dare il nostro voto favorevole al disegno di legge, non nasconde però, che questo trattato non risponde a tutti i bisogni del nostro commercio. E veramente, se tra gli obbiettivi di un trattato, il principale a mio avviso deve esser quello di aprire i mercati stranieri alle merci nazionali; bisogna veramente dire che questo trattato non raggiunge lo scopo.

Infatti, se prendete in mano la tabella B, che riguarda i dazi convenzionali, per le merci che dall'Italia vanno in Spagna, troverete che tutte le merci italiane, le quali sono oggetto di qualche movimento un po' importante, hanno nè più nè meno del trattamento ad esse fatto dalla tariffa generale; vale a dire, il dazio convenzionale non ha fatto che riaffermare il dazio della tariffa generale. Basta citare i marmi, lo zolfo, i canapi, le doghe, vale a dire le merci che danno maggior alimento ai nostri rapporti commerciali con la Spagna; a tutte queste nel trattato non è accordato nessun vantaggio.

Io non intendo con ciò tuttavia di sollevare una discussione intorno alla bontà maggiore o minore di questo trattato. Comprendo sino ad un certo punto le ragioni, che hanno indotto la Commissione a raccomandarcene l'approvazione; e dichiaro che sono disposto ad approvarlo, facendo i migliori voti perchè i nostri rapporti commerciali con la Spagna possano svolgersi molto più che non si svolgano oggi.

Ma, per verità, io non posso avere piena fede nella speranza che manifesta l'onorevole relatore che, cioè, i maggiori rapporti nostri con la Spagna possano riuscire a noi di efficace tutela contro i provvedimenti di altri Stati.

Io credo che i nostri interessi economici non potranno essere efficacemente tutelati se non quando sia cessata la prevalenza di quell'efferato protezionismo che ci ha invasi; se non quando i principii economici del Governo sieno più sani di quelli che ci hanno portato alla condizione di cose, in cui ora ci troviamo.

Ma, prima di dare il mio voto a questo trattato, io debbo chiedere alla cortesia del Governo uno schiarimento su di una questione alla quale ha accennato l'onorevole Pais e che io esamino sotto diverso aspetto.

Evidentemente per giudicare della bontà di una convenzione commerciale con un altro Stato, bisogna avere dinanzi agli occhi la tariffa generale nostra; imperocchè appunto il trattato consiste nel modificare la tariffa generale.

Ora per una delle voci importanti comprese in questo trattato, quella, a cui ha accennato l'onorevole Pais, la voce del tonno, noi avevamo fino all'altro giorno nella tariffa generale il dazio di lire 10.

Ebbene, con un decreto del 12 di questo mese, il Governo ha elevato questo dazio a lire 30.

Io non intendo di esaminare qui se realmente il Governo avesse piena ed intera facoltà di fare con un suo decreto una simile modifica-

zione; non intendo esaminare il modo con cui il Governo interpreta la facoltà, che la Camera gli ha accordato, allorquando si trattava di regolare i nostri rapporti con la Francia; è questa una questione, che potremo forse esaminare in altra occasione.

Ma io vorrei chiedere al Governo le ragioni ed il criterio del decreto del 12 di questo mese.

La questione sull'industria del tonno è antica in questa Camera, ed io non mi farò lecito di metterla in campo un'altra volta. Potrei tuttavia, se lo volessi, ripetere all'onorevole Pais, gli argomenti che furono qui ampiamente svolti nel 1883, per mostrare come, aumentando il dazio sul tonno, non si faccia altro che favorire pochi proprietari di tonnare, che non ne hanno bisogno, non si faccia altro che recare danno ad industriali italiani che vanno a spendere la loro opera in altri paesi, non si faccia altro che aggravare la mano su poveri consumatori (perchè il tonno è una merce di consumo popolare), non si faccia altro infine che recar danno alla finanza nazionale. Ma mi astengo dal fare queste considerazioni, perchè mi pare che non ne sia il caso. D'altronde l'onorevole Randaccio ha risposto già all'onorevole Pais, e sono persuaso che l'onorevole presidente del Consiglio saprà meglio di me sostenere oggi la necessità di non elevare questo dazio.

Ma io debbo ripetere la mia domanda al Governo. La tariffa generale fino a ieri l'altro stabiliva sul tonno il dazio di lire 10. Il decreto del 12 aprile lo eleva a lire 30. Per ora realmente il danno è piccolo, anzi non c'è danno, perchè la voce del tonno è vincolata nel trattato colla Spagna; che impone soltanto un dazio di lire 10; ma il trattato colla Spagna, non dura che fino al 1892; e quando esso scadrà, ci troveremo di fronte al nuovo dazio.

In presenza di questo stato di cose, io domando al Governo, quale sia la ragione di questo decreto, pubblicato dopo che il trattato era già stato fatto.

Un egregio mio amico, autorevolissimo in questa materia, pochi momenti fa mi volle spiegare il fatto a questo modo; egli mi ha detto che il negoziatore del trattato per parte della Spagna era stato rimproverato in certo modo perchè non aveva ottenuto abbastanza, ed allora per mostrare al suo Governo che egli aveva ottenuto abbastanza, si fece il decreto in questione, col quale il dazio sul tonno nella tariffa generale viene elevato a lire 30, onde risulta una grande concessione fatta alla Spagna il dazio convenuto in lire 10.

Io in verità, per quanto autorevole sia la persona che mi ha dato questa spiegazione, non posso crederla, perchè mi parrebbe (non vorrei dire una parola meno che riguardosa) non mi parrebbe serio che, dopo aver concluso un trattato, si venisse ad aumentare la tariffa generale, soltanto per dare argomento all'altra parte contraente di sostenere la bontà del trattato stesso.

Ad ogni modo qualche ragione ci dev'essere, e sarei lieto di conoscerla.

Quando il Governo ci avrà fornito questo schiarimento lo pregherò di darne un altro; di dire, cioè, perchè abbia creduto di portare a lire 30 il dazio, mentre la Commissione nominata dietro il voto della Camera e che ha studiato quattro o cinque anni questa materia si limita a chiedere un dazio assai minore.

Con ciò avrei finito; se non che nel disegno di legge che ci sta dinanzi con mia somma sorpresa ho visto un nuovo articolo che non si trovava nel disegno di legge presentato dal Governo alla Camera. Questo articolo mira nientemeno che ad estendere l'applicazione della legge che abbiamo fatto per i premi alla marineria mercantile. Avrei voluto pregare l'onorevole Presidente di trovare il modo che la votazione di questi due articoli fosse fatta separatamente perchè io, nemico proprio dichiarato dei premi alla marina mercantile, che ho combattuto con tutte le mie forze, non mi sentirei certo il coraggio di dare oggi un voto ad un articolo che ne estende l'applicazione, e sarei proprio nell'impossibilità di dare il mio voto di approvazione al trattato se esso rimane legato a quest'altra disposizione; ma, se non vado errato, prima che si aprisse la discussione l'onorevole presidente ci ha dichiarato che l'onorevole ministro degli esteri aveva proposto di limitare la discussione all'articolo primo.

**Presidente.** No, onorevole Plebano. L'onorevole ministro degli esteri ha proposto che dall'articolo primo sieno soppresse le parole: *e le cui ratifiche furono scambiate a Madrid il...* ma l'articolo secondo rimane qual'è.

**Plebano.** Allora restano tutte le osservazioni che ho fatto.

E perciò mi sia lecito di rivolgere al Governo la preghiera di dirci quali siano i vantaggi che abbiamo sinora ricavato dai premi accordati alla marina mercantile, quale sia la spesa alla quale essi hanno dato luogo, e quale la spesa maggiore che bisognerà fare per l'applicazione di questa aggiunta. Onorevoli colleghi, di ciò non c'è verbo nella relazione, e dovremo proprio votare questo nuovo premio, questo nuovo aggravio alle finanze

dello Stato, così alla cieca? A me pare di non essere indiscreto nè inopportuno se rivolgo questa preghiera al Governo.

Sono persuaso che il Governo, avrà avuto le sue buone ragioni per introdurre per mezzo della Commissione questo nuovo articolo, senza farlo passare per la Camera; ma queste buone ragioni io non le conosco, e desidererei poterle apprezzare.

**Presidente.** L'onorevole Lazzaro è presente?

(*Non è presente.*)

Ha chiesto nuovamente di parlare l'onorevole Pais. Ha facoltà di parlare.

**Pais-Serra.** Ho chiesto di parlare per rispondere all'onorevole Randaccio, il quale, senza alcuna dimostrazione, ma con semplici asserzioni, ha creduto conveniente di smentire alcuni fatti da me presentati alla Camera, fatti che non sono creati da me, ma che risultano da una relazione della Commissione d'inchiesta.

Prego l'onorevole mio amico Randaccio di abbandonare un così strano sistema. Quando si vuole assolutamente distruggere un fatto, bisogna dimostrare che quello non è vero, contrapporvene un altro, e non limitarsi a semplici denegazioni. (*Bene! Bravo!*)

Egli ha quasi lamentato l'assenza in questa Camera del ministro Boselli (che anch'io lamento sebbene per ragione diversa) perchè l'onorevole Boselli, secondo lui, avrebbe dimostrato che l'aumento del dazio fu l'effetto di una condiscendenza, ma non era necessario. In tal modo, senza volerlo, offende l'onorevole Boselli, il quale, sul principio dei lavori della Commissione era stato contrario a qualunque aumento, e dovette finalmente convincersi non solo della necessità, ma della indispensabilità di un aumento, reclamato dalle condizioni di sofferenza in cui erano, in cui sono, e nella quale, pur troppo, rimarranno per molto tempo le tonnare italiane.

Ha chiesto anche la testimonianza di un altro membro della Commissione il professore Pavesi.

Comprendo come all'egregio professore Pavesi che nella Commissione è rimasto solo contro la maggioranza di 4, che votarono l'aumento, nonostante che egli come relatore lo avesse combattuto, possa essere rincresciuto di non vedere meglio accolta la sua opinione! Ma questo rincrescimento non può autorizzarlo a supporre che il voto della maggioranza non sia stato illuminato coscienzioso! Basterà a dimostrarlo tale, il far conoscere come si sono passate le cose.

Prima che io avessi l'onore di far parte della

Commissione d'inchiesta sulle tonnare, il professore Pavesi aveva fatto una relazione, la quale concludeva per il rigetto di qualunque proposta di aumento; ma pur rendendo omaggio alla scienza di quel distinto professore, la Commissione giudicò quelle conclusioni così assurde, dal punto di vista industriale e commerciale, che, nonostante la stima che professava pel suo collega relatore, decise, a maggioranza, di fare una relazione diametralmente opposta. Dopo ciò come si può asserire che il voto di alcuni membri della Commissione fu effetto di compiacenza?

Risposto così all'onorevole Randaccio, risponderò brevemente all'egregio collega ed amico Plebano.

Egli ha detto che l'aumento del dazio era un danno pei consumatori e vantaggio a pochi speculatori che non hanno bisogno.

**Plebano.** A pochi proprietari.

**Pais-Serra.** Correggeremo la frase; a pochi proprietari che non ne avevano bisogno.

Ma crede sul serio l'onorevole Plebano che noi della Commissione avremmo propugnato, avremmo difeso la necessità di un aumento quando ci fosse risultato che ciò sarebbe stato a danno dell'interesse generale, e a vantaggio solo di interessi privati, di gente che lucrava già abbastanza? Egli non può farci questo torto.

L'onorevole Plebano ha anche osservato che l'aumento era un danno per gl'industriali che vanno fuor d'Italia.

**Lazzaro.** Chiedo di parlare.

**Pais-Serra.** Prima di tutto, onorevole Plebano, mi permetto di farle osservare che non può dirsi opera patriottica quella d'italiani che vanno all'estero a cercare un'industria, che possono esercitare nella patria loro. (*Commenti e interruzioni*).

Ho detto che possono esercitare nella loro patria, e ho detto il vero, e lo dimostra il fatto che abbiamo molte tonnare chiuse, e che sono tuttora inattive, appunto perchè questi industriali italiani che hanno commosso le viscere dell'onorevole Plebano sono andati all'estero, hanno portato l'opera ed i capitali loro a beneficio di una industria straniera, per combattere quella nazionale.

Io, forse, dividerei la sua opinione, se gli italiani che vanno all'estero, oltre alla confezione del tonno, potessero esercitare la pesca; ma no: perchè le leggi spagnuole vietano l'esercizio della pesca a qualunque straniero; mentre in Italia la industria della confezione del tonno è intimamente collegata con quella della pesca.

Quindi la concorrenza porta un danno all'Italia, non soltanto nella industria della confezione,

ma ferisce gravemente altresì quella della pesca che qualunque Governo civile deve sempre incoraggiare.

È tempo che si finisca di lasciar credere che realmente gli italiani che vanno a confezionare il tonno all'estero, abbiano a risentire soverchio danno dall'aumento del dazio. Essi fruiscono ora di così lauti guadagni che possono benissimo sopportare un aumento anche considerevole nel dazio di introduzione.

Ciò è risultato alla Commissione d'inchiesta, è registrato negli atti, e l'onorevole Plebano lo deve conoscere.

Vi è la formale dichiarazione di uno dei più importanti confezionatori di tonno in Ispagna il quale anche a nome di altri ha incaricato uno dei membri della Commissione d'inchiesta, di dire alla Commissione stessa, che un aumento di dazio non avrebbe loro nuocito se questo aumento non fosse stato superiore alle 20 o alle 25 lire.

Non dovendo sottostare ai rischi della pesca tutto si riduce per essi ad un guadagno maggiore o minore a seconda della quantità del tonno pescato, e non hanno come gl'industriali d'Italia il pericolo ed il rischio di perdere tutte le spese incontrate per la pesca del tonno, che una leggiera burrasca può impedire.

Oggi, o signori, il risultamento quale è? È che il Governo spagnuolo chiede pel tonno confezionato in Ispagna più di quello che gli stessi speculatori domandano; e noi abbiamo un Governo che cede; e troviamo l'onorevole Crispi, tanto tenero della nostra industria, che cede, e non trova modo anche dopo firmato il trattato, di far conoscere che c'è una grave lesione per noi! E che cosa costerebbe all'onorevole Crispi il dire alla Spagna: ma come, voi pretendete per questa industria più di quello che gli stessi speculatori chiedono?

**Plebano.** Chiedo di parlare.

**Pais-Serra.** In quanto, poi, alla misura dell'aumento del dazio, portato testè nella tariffa generale a lire 30, che da alcuni viene trovato troppo grave, giova osservare che quest'aumento è appena di 5 lire superiore a quello che gli stessi industriali della Spagna dichiararono di accettare; giova osservare soprattutto che è purtroppo una misura illusoria che non ha alcun risultato positivo, perchè tanto la Tunisia che il Portogallo — d'onde soltanto viene importato tra noi il tonno oltre che dalla Spagna — godono pel trattato di commercio con noi, i vantaggi della nazione più favorita, e così approfitteranno dei benefici del

trattato di commercio da noi conchiuso con la Spagna.

L'onorevole Plebano sa che nelle tariffe generali i dazi si portano sempre ad un punto molto elevato; orbene, il dazio stabilito recentemente per decreto reale in lire 30, è nella misura che venne proposta dal Ministero, e che da questo fu riconosciuto necessario nel 1884 quando la Camera delegò ad una Commissione d'inchiesta lo studio della questione. È evidente così che anche con questa disposizione il Governo non ha soverchiamente favorito l'industria italiana.

La Commissione reale sulle tonnare non fu, secondo me, molto giusta nella misura del dazio, tanto che lo stabilì a lire 22 (e non a lire 17 come da alcuno si è asserito) ma questo avvenne perchè prese a base dei suoi calcoli per commisurare la tassa un solo quinquennio, dal 1879 al 1883, epoca in cui la pesca, per caso, fu straordinaria nelle nostre tonnare, mentre nel periodo antecedente vi era stata una grande differenza in meno nel numero dei tonni pescati.

Dopo ciò, io prego gli onorevoli oppositori a volersi convincere che questo trattato porta un danno reale, un danno gravissimo tanto all'industria della pesca che a quella della preparazione del tonno.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Lazzaro.

**Lazzaro.** È la prima volta dacchè mi onoro di sedere nel Parlamento italiano che prendo parte ad una discussione relativa a trattati di commercio; ma vi sono stato indotto dall'aver udito oggi un oratore che siede sopra questi banchi (*Accenna alla estrema sinistra*) e che io stimo moltissimo per il suo patriottismo e per il suo valore personale, combattere questo trattato con criterii nei quali io non posso consentire. Poichè credo che un trattato di commercio non solamente debba essere considerato sotto l'aspetto economico, ma anche e più ancora sotto l'aspetto eminentemente politico; e considerando questo trattato sotto l'aspetto politico, io debbo dare ad esso il mio voto favorevole.

Nei trattati di commercio ordinariamente bisogna venire a conciliazioni; e se ognuna delle parti contraenti non è animata da spirito di transazione, è impossibile concludere un trattato di commercio; si tratta di contemperare i varii interessi in giuoco; ma l'uomo di Stato deve tener ben presente lo scopo che si prefigge con la conclusione del trattato.

Ora, io che sono stato e sono favorevole alla politica estera seguita dall'onorevole presidente

del Consiglio, approvo il trattato di commercio colla Francia...

*Voci.* Colla Spagna!

**Lazzaro.** Colla Spagna. Son lieto di queste interruzioni de' miei onorevoli colleghi perchè mi provano che essi mi ascoltano. (*Si ride — L'onorevole Cuccia discorre col presidente del Consiglio*).

Pregherei l'onorevole collega Cuccia di lasciar libero l'onorevole ministro. (*L'onorevole Cuccia si allontana*).

**Presidente.** Continui, onorevole Lazzaro; Ella vede che la Camera lo ascolta.

**Lazzaro.** Me ne sono accorto dalle interruzioni. (*Si ride*).

Dunque in un trattato di commercio bisogna riguardare il fine politico, senza prescindere naturalmente dal fine economico. Ora io sono persuaso che la politica estera dell'onorevole presidente del Consiglio sia una buona politica; ed approvo questo trattato di commercio, perchè esso, a mio modo di vedere, contribuisce a raggiungere il fine della nostra politica estera. Ma, si dice, questo trattato sposta gravi interessi; ma ciò è naturale, da quando in qua un trattato di commercio non ha spostato nessun interesse?

Lo capisco anche io che la questione delle tonnare è una questione che può legittimamente interessare alcune provincie, ma di fronte a certi interessi generali del paese, di fronte a certi scopi politici importantissimi, è opportuno transigere su certi interessi d'ordine secondario.

L'onorevole Pais ha detto che è dispiacente di vedere che l'onorevole Crispi da un pezzo a questa parte incontra opposizione specialmente nei suoi antichi amici.

Ciò non è esatto, onorevole Pais, io sono tra gli antichi amici dell'onorevole presidente del Consiglio, gli sono amico sincero, indipendentissimo ed osservo che anche nella Commissione che ci propone di approvare il trattato di commercio, vi sono amici provati ed autorevolissimi dell'onorevole presidente del Consiglio; quindi per quanto concerne questa questione l'onorevole Pais non ha colto nel segno.

Come ho detto, io credo che il trattato di commercio debba essere approvato dalla Camera, per considerazioni politiche; e sono anche persuaso che esso produrrà vantaggi economici; giacchè l'onorevole presidente del Consiglio ha fatto di tutto, certamente, e ce lo dice anche la Commissione nel suo rapporto, per ottenere dalla Spagna i maggiori vantaggi.

Ma se il Governo spagnuolo sopra alcuni par-

ticolari non ha potuto consentire alle domande del nostro Governo che cosa si doveva fare?

Rompere forse le relazioni commerciali con la Spagna, come abbiamo fatto disgraziatamente con la Francia?

A proposito poi delle trattative con la Francia, nessuno, spero, nella Camera vorrà attribuire al presente ministro degli affari esteri la responsabilità di aver denunciato il trattato di commercio colla Francia. Io credo, anzi, se vogliamo dire le cose come sono, che la maggioranza della Camera non abbia la minor responsabilità di quel fatto. La denuncia di quel trattato fu fatta dal predecessore dell'onorevole Crispi, e la Camera credette di approvarla.

La responsabilità dunque non è dell'onorevole Crispi, le cui pratiche colla Francia sono state condotte con uno spirito di conciliazione forse anche soverchio, ed io mi auguro anzi per l'interesse ed il bene dei due Paesi che si riesca finalmente ad un accordo amichevole.

In quanto poi all'appunto dell'onorevole Pais, che con questo trattato si facciano gli interessi francesi, io non sono punto della sua opinione; ma non voglio entrare in tale questione per non abusare della pazienza della Camera. Concludo dicendo che il nuovo trattato ed economicamente e politicamente giova al nostro Paese e corona la nostra politica estera, e quindi mi auguro che la Camera, in conformità del parere della sua Commissione, vorrà dare al trattato medesimo voto favorevole.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Plebano.

**Plebano.** Non intendo prostrarre la discussione, mi preme solo di portare a cognizione dell'onorevole Pais un fatto che mi pare di qualche importanza.

L'onorevole Pais ci ha detto che, dalla relazione della Commissione incaricata di esaminare le condizioni in cui si trova l'industria del tonno, risulta che gli industriali italiani che vanno all'estero non risentirebbero alcun danno da un aumento del dazio; e che ciò risulta dalle dichiarazioni fatte dagli stessi industriali.

Ebbene, io non ho letto ancora quella relazione, ma mi permetto recare a notizia dell'onorevole Pais un fatto recentissimo che contrasta con questa sua affermazione.

In questi giorni si trova nel porto di Genova un battello carico di operai italiani, di istromenti italiani, provvisto persino della latta e dell'olio per la preparazione del tonno, destinato ad andare sulle coste della Spagna per esercitarvi l'in-

dustria della preparazione del tonno sott'olio; ebbene, quel battello rimase finora in molta titubanza se dovesse salpare o no. E sa l'onorevole Pais le ragioni della titubanza? L'incertezza della tassa da cui il tonno sarebbe colpito entrando in Italia. E se il trattato colla Spagna non fosse approvato e la tassa non rimanesse di lire 10 quale era prima, probabilmente quel battello non salperebbe.

Mi pare che questo fatto possa dimostrare che non è esatto l'affermare, checchè sia detto nella relazione cui l'onorevole Pais ha accennato, che un aumento di dazio non recherebbe nessun danno alle concie del tonno che si fanno da industriali italiani fuori d'Italia.

Quanto poi al dire che non è patriottico l'andare a lavorare in altre parti del mondo, onorevole Pais, lasciamo andare; non voglio far qui discussione di patriottismo, ma mi pare che chiunque lavora faccia opera patriottica ovunque impieghi le sue braccia.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**Amadei, relatore.** Io mi limiterò a dare pochissime spiegazioni in nome della Commissione all'onorevole Pais, all'onorevole Plebano, ed agli altri oratori che hanno preso parte a questa discussione: la difesa del trattato verrà fatta validamente da chi l'ha concluso, dal presidente del Consiglio.

L'onorevole Pais ha incominciato dal lamentare che la relazione fosse stata distribuita troppo tardi perchè ci fosse tempo di leggerla e considerarla.

**Presidente.** Fu distribuita ieri sera alle sette.

**Amadei, relatore.** L'onorevole nostro presidente ha già detto che la relazione fu distribuita ieri sera.

Io aggiungo soltanto che la Commissione ha esaurito il suo lavoro il più sollecitamente che le è stato possibile; perchè l'ultima proroga del trattato di commercio con la Spagna scade il primo di maggio; e bisogna quindi che prima di quel giorno il nuovo trattato sia approvato dalla Camera e dal Senato.

L'onorevole Pais, ed in questo punto si è unito a lui anche l'onorevole Plebano, ha detto che la Commissione ha confessato nella sua relazione che il trattato non corrispondeva a tutti i voti ed a tutti i desiderii della produzione e del commercio italiano.

Io desidererei che i miei egregi colleghi, considerassero che, se un trattato corrispondesse a tutti i voti ed a tutti i desiderii di una nazione, non

sarebbe più un trattato cioè una convenzione fra due parti contraenti.

E poichè l'onorevole mio amico Pais ha citato molti brani della mia relazione, sia permesso a me di citarne tre sole righe per provare che nella stessa è detto anche il perchè il trattato si debba approvare sebbene non risponda completamente a tutti i desiderii dell'Italia. Nella relazione è detto:

“ Certo non avvi trattato di commercio il quale non contenga per ambo le parti mancanze o agevolezze e non presenti la possibilità di migliori stipulazioni. Quando con reciproche transazioni si intende a comporre interessi discordi, di fronte all'utile che si consegue sorge necessariamente il vantaggio che non si riesce ad ottenere o lo svantaggio che non è concesso evitare. ”

Quindi, ripeto ancora una volta, non è possibile che un trattato di commercio possa corrispondere a tutti i desiderii ed a tutti gli interessi di una nazione, poichè allora non sarebbe più un accordo fra due contraenti come esso deve essere.

L'onorevole Pais ha fatto anche un'allusione politica, mi pare, quando ha detto che si è cercata una nazione compiacente con la quale si potesse concludere un trattato, non avendosene potuto concludere un altro. Su ciò non crede di potere entrare a discutere la Commissione. Forse l'onorevole presidente del Consiglio risponderà quello che egli pensa in proposito.

L'onorevole Pais si è anche lagnato perchè è stata esclusa dal trattato la voce del vino; vale a dire che non è stata vincolata.

Ora il dazio sul vino, la Spagna lo ha vincolato con la Francia; ed avendo noi diritto al trattamento della nazione più favorita, non c'era nessuna ragione di vincolare direttamente con la Spagna il dazio sul vino.

Una cosa poi mi ha molto sorpreso, che, cioè, l'onorevole Pais abbia creduto di leggere nella relazione che si volesse, per mezzo della Spagna, introdurre i nostri prodotti in Francia. Di questo non c'è ombra nella relazione; e mi fa meraviglia che l'onorevole Pais, tanto corretto e tanto prudente, l'abbia voluto dire alla Camera.

Vengo ora alla questione sulla quale l'onorevole Pais si è molto dilungato, e della quale ha parlato anche l'onorevole deputato Plebano; la questione del dazio sul tonno. L'onorevole Rاندaccio ha già risposto a molti degli argomenti addotti dall'onorevole Pais. Noi abbiamo già esaminati nella relazione tutti gli argomenti che potevano addursi in favore di un aumento del

dazio sul tonno. Abbiamo, dico, esaminato tutti gli argomenti; tranne uno che mi ha fatto molta meraviglia di udirlo sostenere dall'onorevole Pais. Egli, togliendo una immagine dall'alimentazione domestica, ha detto che questo dazio di 10 lire danneggiava il popolo, il quale si alimenta del tonno. Ora io non arrivo a comprendere, come un dazio basso possa offendere l'interesse dei consumatori. Se il dazio è minore, il genere importato costerà meno; e coloro che lo producono nell'interno, per ragione di concorrenza, dovranno ribassarne il prezzo. Quindi capisco tutte le ragioni che possono addursi, per affermare che questo dazio così basso può offendere gli interessi delle tonnare nazionali; ma non arrivo a comprendere che esso possa danneggiare i consumatori; poichè essi mangeranno il tonno a miglior mercato, che se il dazio fosse di 30, 40, 50 lire.

L'onorevole deputato Plebano mi pare abbia accennato all'aumento della tariffa generale del tonno, fino a 30 lire. Io debbo osservargli che, quando l'onorevole presidente del Consiglio ha concluso il trattato con la Spagna, non era ancora avvenuto questo aumento nelle tariffe generali; e, probabilmente, egli non lo prevedeva possibile.

D'altra parte nella relazione è stato detto più volte che la Spagna di questa voce faceva condizione *sine qua non*, per la conclusione del trattato.

Per ultimo l'onorevole Pais si è lamentato che nella relazione non si siano esposte ragioni di ordine superiore, che possono aver determinato la conclusione del trattato.

Se la Commissione non ha manifestate le ragioni, alle quali l'onorevole Pais alludeva si comprenderà facilmente; ad ogni modo credo che lo stesso onorevole Pais le conosca tutte perfettamente.

Non si poteva respingere il trattato per ragioni secondarie, quando questo trattato, nel periodo dal 1884 in poi, aveva dato ottimi risultati; non si poteva respingere la rinnovazione di un trattato, quando non riuscivamo a poterne concludere un altro con un'altra nazione vicina.

Per ultimo dirò solo che una di queste ragioni superiori si trova nelle parole che sono state dette, nella Camera spagnola, dai deputati, che hanno combattuto il trattato, i quali dissero che lo combattevano perchè esso non giovava agli interessi della Spagna. E il ministro degli esteri spagnuolo rispose a questi deputati che le trattative col nostro Governo erano state difficilissime.

Ora l'onorevole deputato Pais può considerare

facilmente quali sarebbero state le conseguenze se non conoscendo quelle misure del dazio sul tonno, si fosse dovuto respingere il trattato con la Spagna.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Cuccia che si è iscritto sull'articolo 2 del trattato che, come allegato, fa parte integrale dell'articolo 1° del disegno di legge.

**Cuccia.** Onorevoli colleghi, un trattato di commercio, qual è quello che stiamo discutendo, va considerato sotto tre aspetti: l'aspetto politico, l'aspetto economico e l'aspetto giuridico.

Dell'aspetto politico ed economico si occupano già valorosi colleghi, ma nulla fu detto sulla parte, per quanto modesta altrettanto importante, che io chiamo giuridica del trattato, e che si trova tutta intiera compendiate nell'articolo 2.

Io naturalmente non intendo di fare opposizione a questo articolo, perchè i trattati o si accettano, o si respingono per intero. L'intendimento mio è diverso. Mi preme soltanto di ottenere dal Governo una dichiarazione, che servirà, se non altro, come una norma, per interpretare, nei casi dubbi, l'applicazione di quest'articolo 2; mi preme, in secondo luogo, fare una raccomandazione, e finalmente proporre che il testo dell'articolo 2 del trattato possa, nella forma, essere corretto.

E comincio dalla dichiarazione. Se noi poniamo a raffronto le disposizioni del nostro diritto internazionale privato (che in parentesi dirò essere le migliori che esistano nei Codici moderni) contenute nel nostro Codice civile con l'articolo 2 del trattato, questo ci apparisce, per non dir altro, molto oscuro, e tale da dar luogo a molte difficoltà.

Che cosa dice l'articolo 2 del trattato? Dice che gl'italiani nati in Spagna, che siano ivi chiamati al servizio militare, dovranno, qualora i documenti da essi presentati non fossero ravvisati sufficienti ad accertare la loro origine, fornire alle autorità competenti spagnuole, entro l'anno susseguente, un certificato comprovante che essi hanno soddisfatto alla legge del reclutamento in Italia.

Ora io comincio dal domandare: si è avuto presente, nel momento in cui si è formulato questo articolo, il nostro Codice civile? Come abbiamo noi potuto abbandonare al giudizio delle autorità spagnuole il conoscere se siano sufficienti i documenti forniti da un italiano per accertare la sua origine? Nel nostro Codice civile è stabilito che il figlio di un italiano in

qualunque luogo sia nato non perde mai la qualità di italiano, e che il figlio di un italiano che abbia perduto la nazionalità italiana, nato all'estero, quando sia giunto alla maggiore età ha il diritto di optare per la nazionalità che desidera. Ebbene, signori, se le autorità spagnuole o le leggi della Spagna infirmassero questa specie di prova, potremo noi permettere che le autorità straniere facessero una deroga alle leggi nostre riguardanti la capacità personale?

Io non lo credo; del resto io ritengo che l'italiano non debba mai essere chiamato fuori d'Italia a prestare servizio militare. Nelle nostre liste di leva non si inscrivono mai gli stranieri per quanto nati in Italia.

E se un giovane straniero vi si comprende per errore, ha il diritto di far provare l'errore e presentando l'atto di nascita del padre può essere cancellato subito dalle liste.

Quest'articolo del trattato invece suppone che noi in Italia vogliamo iscrivere nelle liste di leva gli spagnuoli nati in Italia.

Ma, per ammettere questa cosa, è necessaria una disposizione di legge che presentemente non esiste.

Non so se nella Spagna s'iscrivano nella lista di leva gli stranieri nati nella Spagna istessa.

Quello che so di certo, ripeto, si è che, in Italia, non sono mai iscritti gli stranieri, quantunque nati nel regno, nelle nostre liste di leva. Io dunque domando al ministro degli esteri: nel caso che sorgessero dubbi nell'applicazione dell'articolo secondo del trattato, il Governo farà sempre valere, per i cittadini italiani, le disposizioni che si contengono nel titolo primo del Codice civile? Si è inteso menomamente derogare a questa legge nostra fondamentale nei rapporti con la Spagna? Ecco la dichiarazione che io domando dal ministro e che sono sicuro sarà favorevole a quello che mi pare di suprema evidenza, che cioè il trattato non può mai derogare alla legge.

Secondo oggetto del mio discorso è una raccomandazione. Io fo calda raccomandazione al Governo perchè, ogni qual volta che si presenti l'occasione di un trattato di questa natura, si voglia fare in modo che i nostri principii di diritto internazionale privato, i quali sono modello di sapienza giuridica e pei quali abbiamo il primato tra le nazioni civili, siano esplicitamente accettati dai paesi esteri. E dico questo, pur riconoscendo che la Spagna non ha certo rifiutato di riconoscere questi principii.

Finalmente vengo alla proposta modestissima che nessuno potrà rifiutare.

Ho rilevato, leggendolo, che il testo italiano del trattato in questo articolo non coincide perfettamente col testo spagnuolo. Si potrà, in ogni caso, dire l'uno esser copia dell'altro; ma è certo che una differenza esiste ed è questa.

Nel testo italiano si dice che « gl'italiani chiamati al servizio militare in Spagna dovranno fornire alle autorità competenti, entro l'anno susseguente », ecc. Ma non si dice qual'è il punto di partenza di questo termine fatale: se sia il momento in cui si raggiunge la maggiore età, o quello dell'applicazione del trattato o il momento del sorteggio.

Ebbene, o signori, nel testo spagnuolo questo termine è indicato. Infatti, nell'articolo 2, io leggo queste parole, che il traduttore italiano ha saltate: *cuando se verifique el nuevo sorteo*. Dunque, secondo il testo spagnuolo, l'anno incomincia dal giorno del *sorteo*, mentre, nel testo italiano, non si è indicato il *dies a quo* per la decorrenza dell'anno.

Io dunque propongo che si voglia aggiungere all'articolo 2º del testo italiano, dopo la parola *sussequente*, queste altre: *al sorteggio, o, alla chiamata*.

Non ho altro da dire; mi riservo però di rispondere, se si sollevassero obiezioni intorno alla parte più importante delle osservazioni da me fatte, che, cioè, nessuna deroga con questo trattato si è inteso apportare al nostro diritto civile internazionale privato.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Parpaglia.

**Parpaglia.** Mi associo ai riflessi dell'onorevole Cuccia, quantunque ritenga che il trattato non tocchi minimamente diritti che sono consacrati dalle nostre leggi, e credo che, in nessun modo, potrebbe ciò essere ammesso. Ad ogni modo è bene che una parola del presidente del Consiglio venga ad eliminare ogni dubbio e specialmente si provveda ad eliminare alcuni inconvenienti da una non retta interpretazione delle leggi sui doveri dei nati nello Stato per rispetto al servizio di leva, dappoichè ora alcuni indebitamente sfuggono.

Postochè ho facoltà di parlare, debbo dichiarare che ho ascoltato con tutta attenzione il discorso dell'onorevole Pais e quelli dei suoi contraddittori, ed ho provato un senso di sorpresa e di dolore.

L'onorevole Pais ha detto e ripetuto che una Commissione Reale di inchiesta nominata dal 1883 lavorò indefessamente per accertare la industria della pesca e confezione del tonno, dopo lunghi e faticosi studi, venne unanime nella conclusione

che l'industria della pesca e confezione del tonno è sofferente; ed era di assoluta necessità provvedere a difenderla dalla concorrenza straniera la quale minaccia di lentamente annientarla, non potendo la industria nostra concorrere coll'industria della pesca e confezione del tonno che si fa nelle coste spagnuole, ove il prezzo del tonno fresco è assai minore e minori le spese tutto secondo dettagliatamente dimostrò l'onorevole Pais. Assicuro altresì la Camera che la stessa Commissione Reale, alla quasi unanimità, come mezzo strettamente necessario, propose di fissare il dazio di entrata del tonno sott'olio a lire 22 il quintale. E tale fu la evidenza di fatti e dati raccolti, che lo stesso onorevole Boselli, ora ministro, il quale sulle prime credeva non necessario l'aumento, dovette riconoscerlo ed accettarlo.

Al contrario, ho udito l'onorevole Randaccio e l'onorevole Plebano affermare che questa industria non è punto sofferente, ma che si tratta solo di proprietari o di speculatori che oggi guadagnano meno di quel che guadagnavano ieri, e così tutto il discorso dell'onorevole Pais manca di base.

In verità, in rispetto di tale linguaggio vivo, sentii penosa impressione. Ricordiamo la discussione avvenuta nella Camera nel 1881; ricordiamo che, appunto per conoscere esattamente le condizioni dell'industria del tonno marinato si nominò una Commissione Reale di inchiesta, e questa Commissione lavorò per più anni con zelo, con diligente studio. E dopo le indagini fatte questa Commissione venne nella conclusione: che l'industria del tonno per la *pesca e confezione* dovrà essere protetta se non si vuole che, diventando sempre meno proficua, sparisca dall'Italia.

E dopo ciò si fa un trattato con la Spagna, da dove appunto ci viene la concorrenza, e non si tiene conto dei lavori della Commissione medesima. Ma allora perchè si fanno le inchieste? Perchè perdere tante fatiche e spese?

In Inghilterra, nel Belgio, in altri paesi, le inchieste determinano le riforme legislative ed i provvedimenti governativi; da noi pare debba avvenire il contrario.

Si mette da parte il lavoro dell'inchiesta per accettare criteri che sono assolutamente empirici o non giustificati, quali debbo dire le affermazioni degli onorevoli Randaccio e Plebano. E potrei aggiungere che, a ritenere più attendibili i criteri della Commissione basterebbe per me ricordare i discorsi che, in diverse occasioni, ha fatto l'onorevole Crispi parlando di questa industria. Egli fu il più valido suo difensore ed in-

vocava appunto un dazio di entrata del tonno dall'estero.

Altro senso di sorpresa per me esiste quando sento ripetere: questa industria non è sofferente; la concorrenza estera non può giovare molto ai consumatori, e non arreca giovamento ai proprietari ed industriali delle tonnare. Con la tassa di sole 10 lire, si ha abbastanza per poter garantire questa industria. L'onorevole Pais, coi dati raccolti dalla Commissione d'inchiesta, vi ha dimostrato che i consumatori, dalla concorrenza dei tonni di Spagna, non ebbero vantaggio perchè il prezzo rimase invariato, perchè i tonni di Spagna arrivando prima in Italia si vendono come primizie a prezzo più elevato; il danno poi dei proprietari ed industriali delle tonnare in Italia è evidente, ed il danno si riversa su tutti coloro che lavorano per tale pesca ed industria.

**Amadei, relatore.** Chiedo di parlare.

**Parpaglia.** Ma se il dazio di 10 lire era insufficiente per assicurare la vita ad un'antica nostra industria, perchè, con decreto del 12 aprile di questo anno si è portata la tassa di entrata a 30 lire il quintale? Evidentemente noi ci aggiriamo in un sistema di criteri contraddittori. Si fa un'inchiesta, per non accettarne poi nè i criteri nè le conclusioni.

Si vuole che sia sufficiente il dazio di 10 lire e poi lo si aumenta a 30, e si fa ciò quando era inutile, dacchè sappiamo tutti che la concorrenza ci viene dalla Spagna, e con la Spagna ci siamo vincolati col trattato che si discute e, meno il caso della Francia, non possiamo applicarlo neppure con altri Stati, se pure ci potessero fare concorrenza in quest'industria, perchè vi si oppone la clausola della nazione più favorita.

Così ne consegue che questa voce fu sacrificata per riuscire a concludere un trattato con la Spagna.

Si disse da qualcuno, e credo dall'onorevole Randaccio, che si fa più chiasso di quello che la materia meriti; ma la risposta io la trovo nelle parole stesse della relazione della nostra Commissione parlamentare. Si legge infatti che, per parte del nostro Governo, si fece ogni sforzo per rendere libera dal trattato questa voce, ma il Governo spagnuolo ne fece oggetto principale del medesimo, tanto da compromettere il trattato se non vi risultava il dazio di sole 10 lire per i tonni che dalla Spagna si introducono in Italia.

Ciò che, in buoni termini, vuol dire che a questa voce la Spagna annette massimo interesse. E la pesca e confezione del tonno nelle coste iberiche è sempre più fiorente, con incremento del com-

mercio dello stesso tonno con l'Italia. Ed al fiorire di quest'industria in Spagna risponde il suo decadere in Italia.

È così evidente che, in quest'industria, i nostri interessi sono opposti a quelli della Spagna. Ed il nostro Governo volle fare olocausto di questa industria antica nazionale pur di concludere un trattato, che, se non ha concetti politici, concetti di vantaggi economici e commerciali a nostro favore certo non ne ha punti.

Ricordando le ultime parole scritte dall'egregio relatore, mi permetto di raccomandare caldamente all'onorevole presidente del Consiglio e ministro degli esteri, perchè trovi modo di riparare al grave danno che questo trattato arreca ad un'importante industria con ulteriori trattative. Ricordi l'onorevole ministro quanto altre volte egli stesso ha detto e dimostrato in quest'Aula. Si faccia in modo che i lavori di una diligente inchiesta non si trascurino, perchè così facendo rimarrà il paese sfiduciato e critico a tutto e tutti.

Non è di pochi proprietari ed industriali delle tonnare che mi preoccupa, ma dell'industria che, in larga scala, tocca tanti interessi, ed occupa numerosi operai e nella pesca e nella preparazione del tonno.

Facciamo sì che il danno non diventi irreparabile, e tale dovrebbe essere tenendo conto della inchiesta.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Indelli.

Ella parla sull'allegato?

**Indelli.** Sì, sull'allegato.

**Presidente.** Parli pure.

**Indelli.** In quest'allegato trovo il patto terzo che mi fa sorgere un dubbio di qualche gravità. Questo patto non è che il riassunto del trattato d'unione del 1873 sulla proprietà industriale, trattato di unione che comprende 19 Stati. Esso si riferisce ai brevetti d'invenzione, alle marche di fabbrica, ai modelli e disegni industriali.

Quella convenzione internazionale stabiliva la revisione ogni cinque anni, e fu infatti riveduta a Roma nel 1886.

Il dubbio che ora propongo è il seguente: quantunque in quel trattato, che ho perfettamente presente, sia detto che ciascuno degli Stati contraenti può anche stabilire dei patti speciali con un altro Stato dell'unione, potrebbe nascere un'inconveniente di qualche gravità nel derogare coi trattati speciali alle basi generale dell'unione.

Quando infatti avviene la revisione generale, ogni cinque anni, questa revisione abbraccia le stipulazioni di tutti i diciannove Stati. E io, ri-

peto, non ho niente da osservare intorno al modo come è stato stipulato questo patto nel trattato in esame, perchè brevemente esprime in proposito gli stessi concetti della Convenzione internazionale.

Ma il dubbio mio è che siccome, nel trattato di Unione, vi sono anche dei patti speciali, resteranno essi in vigore anche dopo la convenzione che approveremo oggi, con la Spagna?

E questa è la prima difficoltà.

La seconda mi sembra più grave. Siccome ogni cinque anni ha luogo la revisione generale della convenzione del 1883, e questa revisione abbraccia le stipulazioni di 19 Stati, se nell'altro quinquennio si porteranno delle modificazioni ai patti dell'Unione, potranno esse modificare questo di oggi, che è un trattato generale per la materia, ma speciale per le parti contraenti, tra la Spagna e l'Italia?

Ciò potrebbe dar luogo a difficoltà.

Tra quelle riunioni quinquennali per la revisione della convenzione si procede per votazione, e la maggioranza impone alla minoranza. Quindi se la Spagna formerà parte di quella minoranza che non ha consentito alla modificazione, che cosa avverrà? Rimarrà obbligatoria la modificazione per tutta l'Unione anche dopo il trattato di oggi? Varrà cioè in tutta la sua forza il trattato di unione del 1883, o varrà sempre il trattato di commercio che ora approviamo con la Spagna; trattato generale, ripeto, per gli interessi, speciale per la nazione?

Ecco il mio dubbio.

Non mi dilungo oltre e domando una cortese spiegazione tanto al Governo quanto alla Commissione.

**Presidente.** L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

**Anadei, relatore.** Volevo fare osservare all'onorevole Cuccia che se egli vuole aggiungere una parola nell'articolo 2 del trattato a scopo di schiarimento non ci opponiamo, ma non ce n'è punto il bisogno, perchè l'articolo 2 è identico a quello che è stato stipulato nel 1884, ed in questo periodo di tempo, non ha prodotto nessuno inconveniente nè poteva produrlo, inquantochè è chiarissimo: gli italiani nati in Spagna sono ivi chiamati al servizio militare l'anno susseguente a quello in cui sono stati chiamati al servizio militare nel loro paese.

Io poi non so se, nella convenzione consolare del 21 luglio 1887 ci sia qualche cosa relativamente a questo caso; può essere benissimo che

in questa convenzione speciale vi sia qualche cosa di particolare.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

**Crispi, presidente del Consiglio, ministro degli affari esteri.** (Segni di attenzione).

Onorevoli signori. Debbo congratularmi con voi nel vedere che questo trattato ha trovato due soli oppositori, fra i molti oratori che hanno preso parte alla discussione; e che essi non hanno entrambi toccato che un solo tema.

Questo trattato era fra i tanti che dovevano stipularsi. L'Italia non ha potuto finora concludere quello con la Francia, ma non poteva aspettare che si giungesse su questo ad un accordo, per concludere quello con la Spagna.

Noi non potevamo permettere che da Malaga fino a Mentone alle nostre navi fosse chiuso il commercio del Mediterraneo. Con lo stesso zelo col quale trattammo con la Francia abbiamo dunque trattato con la Spagna; le trattative furono contemporanee, e in queste siamo riusciti.

I trattati bisogna giudicarli nel loro complesso ed esaminarli nelle loro varie disposizioni per rilevare quale siano i vantaggi che possono derivare al commercio nazionale. È curioso che questo trattato sia stato combattuto a Madrid dal partito conservatore, ed a Roma da un deputato che si dice dell'estrema Sinistra, vale a dire più che progressista.

Mi si imputa (ora è venuto di moda) di essere caduto in contraddizione. Ma si confondono, o signori, i principii di Governo cogli interessi locali. Nei principii di Governo non si transige; sono le solide basi della politica nazionale, che il Ministero deve tutelare e sostenere; gli interessi locali, in certi momenti, e per certe necessità, possono esser sacrificati, o per lo meno possono sottostare ai vantaggi dell'interesse nazionale. (Bene!)

E poichè la voce "tonno", è stata il tema principale della discussione, permettetemi, o signori, che io ve ne faccia la storia, e che vi provi come il Governo non poteva e non doveva concludere con la Spagna diversamente da quello che ha fatto.

La questione delle industrie del tonno non è nuova. Il Ministero, nel novembre del 1882, aveva proposto nella tariffa generale un dazio di 30 lire per quintale.

Venuta la questione alla Camera, sorse una forte e violenta opposizione, e le proposte del Governo furono combattute, non solo da deputati che seggono al centro, ed a destra della Camera, ma da moltissimi deputati di sinistra,

alla cui testa era il compianto e caro a tutti, Agostino Bertani; la Camera dette torto ai difensori dell'aumento della *tassa*, e conchiuse con un ordine del giorno col quale obbligava il Governo a studiare il modo come tutelare questa industria, affinché potesse essere migliorata nel suo svolgimento. A tale scopo fu nominata una Commissione.

Quella Commissione nominata, in conseguenza dell'ordine del giorno votato dal Parlamento, fece i suoi studi, e verso la metà di febbraio presentò al Ministero dell'agricoltura, industria e commercio la sua relazione.

La questione del tonno si ripresentò nel 1886, a proposito della perequazione fondiaria.

Allora due quesiti si fecero; dovevano le tonnare essere soggette all'imposta fondiaria, od alla *tassa di ricchezza mobile*?

Siccome, per la legge anteriore, la imposta che colpiva le tonnare era la fondiaria, e siccome la Camera le aveva escluse dal catasto, si invitò il Governo a nominare una Commissione per istudiare la questione.

Ma, come sapete, o signori, sino dal dicembre 1887 noi trattavamo con la Francia, con la Svizzera e con la Spagna per la conclusione di un trattato. Si discussero le varie voci: quelle che dovevano essere esenti e quelle che dovevano essere gravate, dall'uno o dall'altro paese.

La Spagna chiese che la voce *tonno* fosse vincolata. Avvertite, o signori, quale era il vero stato delle cose allora.

Nelle nostre tariffe generali, il tonno di importazione estera era colpito da lire 10 al quintale.

Voi sapete meglio di me che quando si negozia con una potenza non si piglia per base il dazio ipotetico che oggi o domani potrebbe essere determinato dal Governo, ma si piglia il dazio che si trova sulle tariffe. Così si fanno i negoziati.

Il Governo italiano poteva avere delle magnifiche idee ed anche degli studi fatti per una riforma dei suoi dazi generali, anche per quello che si riferisce al tonno. Ma lo stato delle cose era questo: il dazio per il tonno introdotto dall'estero era di 10 lire al quintale.

Alla Spagna, che chiedeva un miglioramento su questa voce, quale poteva e doveva essere la risposta? La risposta doveva essere questa: Non siamo contrari, ma avvertite che voi fate pagare 90 lire al quintale i tonni che si immettono in Spagna. Abbassateli e metteteli alle stesse condizioni a cui siamo noi. Dieci lire noi, pei tonni che entrano in Italia; dieci lire voi, per quelli che entrano in Spagna.

Quindi la negoziazione dovette e poté farsi, nella condizione di reciprocità tra un paese e l'altro.

Non poteva essere altrimenti; e noi ci trovavamo nel vero, signori.

Uno degli argomenti che furono adottati nella discussione fatta nel giugno 1883, era questo. Si diceva: La Spagna, per i tonni che noi possiamo e vogliamo immettere nella penisola Iberica, ha scritto nella sua tariffa doganale un dazio proibitivo; quindi noi non possiamo concorrere con gli spagnuoli, perchè non possiamo immetter in Spagna i nostri prodotti.

Ebbene, quando il vostro Governo ha chiesto ed ottenuto a grande stento (perchè il Governo spagnuolo era contrario a farci questa concessione), che da 90 lire il dazio sul tonno fosse ridotto a 10, come era il nostro, esso ha reso al paese il servizio che da questo gli si poteva chiedere.

Noi dunque col trattato, rispetto alla industria che è in discussione, abbiamo ottenuto un trionfo, non una sconfitta. Non è una concessione che abbiamo fatta, è una concessione che fu fatta a noi.

E per provarvi che il Governo non solo ebbe mai l'intenzione, di nuocere, e sarebbe assurdo il supporre che il Governo del vostro paese volesse far del male al paese medesimo, ma voleva giovare a questa industria, vi dirò che il ministro delle finanze, d'accordo con i suoi colleghi, per sciogliere la grave e difficile questione, se le tonnare debbano pagare, oltre l'imposta fondiaria, anche la *tassa di ricchezza mobile*, ha ordinato, basandosi sulle leggi attuali, che l'industria del tonno sia esente dalla *tassa di ricchezza mobile*.

Signori, io sono vecchio liberista, e non credo che con la protezione eccessiva si possa recar bene ai commerci del paese; credo, però, che scopo dei nostri trattati debba esser quello di mettere i nostri commerci in condizioni tali che possano gareggiare con i commerci esteri; e questo abbiamo fatto. Dopo di ciò, è inutile su questo tema soffermarsi.

Il Governo non poteva condursi altrimenti, e tutte le censure fatte e le allusioni, poco opportune, non valgono a ferire noi e a dare all'opera nostra un carattere meno che previdente nell'interesse del paese.

Vi dissi, signori, che i trattati debbono giudicarsi nel loro insieme, nel loro complesso.

Il primo trattato con la Spagna è del 1870.

Sapete, meglio di me, quali erano le condizioni politiche tra l'Italia e la Spagna dopo il 1860. Quel paese, che stette per lungo tempo sotto il regime di un Governo illiberale, fu degli ultimi a riconoscere il regno d'Italia.

I nostri commerci, nulli fino a quel tempo, cominciarono a migliorare e sono in continuo progresso, dopo quel trattato, e soprattutto dopo quello del 1884, che servì di base al trattato attuale.

Noi vogliamo che i commerci tra l'Italia e la Spagna si sviluppino sempre di più, affinché nel Mediterraneo si possano avere facili sbocchi ai nostri prodotti, convinti che il giorno in cui questi prodotti agricoli e industriali saranno meglio conosciuti, non solo potranno trovare in Spagna un utile mercato, ma potranno trovare facile il transito per altri paesi e soprattutto per l'Inghilterra.

Non dovete dimenticare, signori, che i porti francesi ci sono chiusi, e che molte merci le quali andavano in Inghilterra per la via di Francia, è bene che trovino un'altra via per giungervi. Ed a questo ha mirato anche il trattato attuale, il quale, è bene esaminarlo, o signori, come dissi, nelle varie sue parti.

Il trattato di commercio comincia innanzi tutto a stabilire la reciprocità dei diritti civili tra spagnuoli e italiani. La libertà del transito, coll'obbligo, tanto a noi per le merci spagnuole, quanto alla Spagna per le merci italiane di non imporre dazio alcuno. Per quanto si riferisce alle navi, reciprocità completa delle navi spagnuole nei porti italiani, delle navi italiane nei porti spagnuoli.

Abbiamo soltanto escluso la pesca e il cabotaggio, imperocchè queste due materie avevano bisogno di una disciplina tutta speciale. Al regime convenzionale che abbiamo concluso con la Spagna, si è fatta una sola limitazione; quella che si riferisce alle misure sanitarie e a quelle che si potrebbero prendere per ragione di guerra. Abbiamo poi concordato reciprocamente la clausola della nazione più favorita.

Finalmente, ad impedire gli attriti e le questioni possibili, abbiamo pattuito che tutte le differenze tra l'un paese e l'altro vengano risolte per mezzo di arbitrati. Vedete dunque, signori, come il concetto generale del trattato non potesse essere migliore, e come il paese nostro non possa che risentirne benefici effetti.

È realmente, questa clausola dell'arbitrato l'abbiamo accettata e concordata con tutta l'anima, perchè, io non debbo nasconderlo, signori, che

l'Italia dev'essere amica ed amica cordiale della Spagna e prevenire la possibilità di questioni. Se sorgessero, debbono essere risolte come si risolvono tra fratello e fratello. (*Bene!*)

La Spagna è una delle nazioni che risorgono, e non tarderà a riprendere il suo primitivo posto nel Mediterraneo. Noi non possiamo aver gelosie per lei. (*Bene!*) Sentiamo anzi il desiderio che essa possa essere forte e potente, e che nel concerto europeo la sua voce possa essere intesa e stimata. (*Bravo! Benissimo!*)

L'Italia non è di quelle nazioni che invidiano il bene altrui. Sotto la cappa del cielo c'è luce per tutti! E nel Mediterraneo specialmente c'è tanta ricchezza e tanta potenza di commerci e di benefici, che la Spagna dalla sua parte e l'Italia dalla sua potranno benissimo fare i loro interessi. (*Bravo! Bene!*) E questo, signori, si può ottenere anche senza trattati politici, ai quali si è voluto alludere e i quali non sono necessari.

Le nazioni che si comprendono, che vedono quali sono le necessità reciproche, non hanno bisogno di scrivere e stipulare uno di quei trattati per difendersi, ove l'occasione si presenti. Dunque guardiamo anche al beneficio del trattato di commercio sotto questo aspetto che è il più sano, che è il più puro a cui noi italiani dobbiamo mirare.

Dopo ciò poche parole in risposta all'onorevole Plebano, all'onorevole deputato Cuccia e all'onorevole Indelli.

L'onorevole Plebano fece due domande. La prima è questa:

Perchè avete fatto il decreto del 12 aprile 1888? È facile a capirsi. A parte la Spagna, la voce *tonno* è una di quelle per le quali bisognava che il dazio fosse definito per tutti i paesi coi quali non abbiamo trattato e per quelli coi quali possiamo fare dei trattati; e direi anche di più per quelli i quali, avendo trattati con noi, lasciarono questa voce esente. A parte ciò, c'è poi anche l'avvenire.

I trattati come questo con la Spagna, non durano che fino al 1892. Quindi, e pel commercio attuale e pel commercio possibile dell'avvenire, è bene che noi ci possiamo tutelare anche per questa voce.

La seconda domanda dell'onorevole deputato Plebano si riferisce all'articolo 2 del disegno di legge.

Le nostre navi passano per la Spagna, andando in America.

Se toccassero qualche porto spagnuolo, potrebbero perdere il beneficio del premio, decretato

dalla nostra legge, qualora facessero delle operazioni di commercio.

Ora, siccome noi siamo interessati a favoriro ed alimentare i commerci fra la penisola iberica e la penisola italiana, abbiamo voluto che si togliesse questo divieto, questo ostacolo, che avrebbero le nostre navi che prendono la via dell'Atlantico.

Non altro fu il concetto; non altro fu lo scopo.

Secondo l'onorevole Cuccia, vi è una omissione nella traduzione italiana dell'articolo 2° del trattato.

Ce ne siamo accorti; e tanto il Governo spagnolo, quanto il Governo italiano, hanno stabilito di fare un protocollo speciale per correggere questo ed altri errori di traduzione. (*Commenti*).

Quindi su questo non c'è nulla da dire.

Andiamo alla parte che si riferisce al servizio militare.

L'onorevole Cuccia e la Camera hanno veduto che quell'articolo è scritto sulla base della vera reciprocità fra i due paesi: quello che si chiede per la Spagna, si chiede per l'Italia.

Con la convenzione stabilita si volle evitare il pericolo che i giovani nell'un paese e nell'altro sfuggano alla coscrizione.

Avviene spesso che italiani nati in Spagna, o spagnuoli nati in Italia, al momento della coscrizione cerchino il modo di eludere la legge. Ebbene, col presente trattato son messi in condizione da non poterla più eludere...

**Cuccia.** Chiedo di parlare.

**Crispi, presidente del Consiglio...** imperocchè è loro obbligo, quando il tempo della coscrizione è scaduto, di provare, con documenti regolari, quale è la loro condizione di nazionalità.

L'onorevole deputato Cuccia e la Camera mi insegnano che, entro l'anno della maggiore età, l'italiano nato all'estero, può scegliere la nazionalità del luogo dove è nato; or bene, è necessario che esso sia messo nella condizione o di dichiarare di essere italiano, o di scegliere la nazionalità del luogo in cui è nato. E non ha altro scopo questa disposizione del trattato che discutiamo.

Naturalmente, nelle leggi di leva, il mio collega della guerra non permetterebbe che gli spagnuoli nati in Italia fossero giudicati con la legge spagnuola; perchè la presunzione generale per chi nasce in un paese è che egli appartenga al paese in cui è nato.

Lo stato di legalità è assicurato dopo che egli ha dichiarato se creda, o no, di accettare la nazionalità del paese dove è nato.

Dunque, vede la Camera, che su questo argomento non ci può esser dubbio.

L'onorevole Indelli parlò dell'articolo 3 del trattato. Ma l'articolo 3, onorevole Indelli, non fa se non che rispettare le convenzioni internazionali; anzi, potrebbe dirsi, in qualche modo, che ne sia la ripetizione.

Quindi, per le marche di fabbrica, pei brevetti di invenzione, nulla c'è che muti lo stato della legislazione internazionale.

Dopo ciò, o signori, null'altro ho da dirvi.

Questo trattato, oltre ad essere una convenzione commerciale, non ve lo posso nascondere, (*Segni di attenzione*) è una convenzione di amicizia, è un vincolo di affetto tra i due paesi; e come tale, io lo raccomando alla vostra approvazione. (*Benissimo! Bravo! — Approvazioni*).

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Cuccia.

**Cuccia.** Ringrazio l'onorevole presidente del Consiglio degli schiarimenti che mi ha dato, ma prendo occasione da quest'incidente per pregare formalmente l'onorevole ministro della guerra affinché voglia provvedere, per quanto da lui dipende, a quella parte del servizio di leva che riguarda i figli di stranieri nati in Italia.

Io ho avuto già occasione di dire un momento fa che, secondo le leggi ed i regolamenti in vigore, in Italia, non s'iscrivono nelle liste di leva i figli di stranieri nati in Italia, e se per errore qualcuno è iscritto, al momento che si conosce la sua origine estera, si dispone subito la sua cancellazione dalle liste di leva.

Anzi devo dire al ministro della guerra qualche cosa di più grave. A me risulta che giovani stranieri iscritti nelle liste di leva, volendo chiedere di essere ammessi al volontariato, ebbero respinta la loro domanda, e nello stesso tempo si fe pervenire ai medesimi la notizia che il loro nome sarebbe stato subito cancellato dalle liste di leva, perchè erano stranieri. Quindi questi giovani hanno dovuto seguire tutte le pratiche prescritte dalle leggi in vigore per ottenere formalmente la nazionalità, domandando a titolo di favore all'Italia di essere ammessi a servirla nell'esercito.

Ora io credo che il principio consacrato nel trattato di commercio colla Spagna debba essere esteso anche in rapporto agli altri paesi, e debba essere prescritto che non si possano più cancellare dalle liste di leva i figli di stranieri nati in Italia, se non quando essi dimostrino con documenti, di aver preferita la nazionalità estera alla italiana.

Bisogna che il principio al quale ha accennato

l'onorevole presidente del Consiglio, che si presume cioè che chiunque è nato in Italia, voglia restare italiano, o diventarlo, che imperi effettivamente e solo cada di fronte alla prova documentata che si è preferita la nazionalità straniera.

Quindi mi permetto di prendere occasione da questo incidente per raccomandare una cosa che credo torni a vantaggio dell'amministrazione della guerra, perchè provvede al regolare funzionamento delle leggi sul reclutamento.

Mi si risponderà forse che le liste di leva sono formate a termini di legge, e nella legge è detto, e giustamente, che in esse sono iscritti solamente i nazionali.

Ma allora io dico: noi abbiamo, dopo quella legge, stipulato un trattato per il quale due nazioni si impegnano l'una verso l'altra a fare, direi quasi un servizio di polizia nell'interesse dell'esercito del paese amico, per far sì che nessuno sfugga al debito del servizio militare.

Ma allora il ministro della guerra colga l'occasione da qualche disegno di legge riguardante il reclutamento per includervi questa modificazione, senza la quale, quella parte del trattato con la Spagna e possibilmente con altri paesi, presso di noi, non può avere applicazione.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Pais.

**Pais Serra.** L'onorevole ministro degli affari esteri ha quasi interpretato il mio discorso non solo come una condanna del trattato di commercio colla Spagna, ma come un'avversione ai trattati di commercio in genere.

Ma non è così, onorevole presidente del Consiglio; io invece amo che si stringano vincoli di solidarietà con tutte le nazioni nessuna esclusa.

Ma allo stesso tempo credo che il Governo abbia il dovere di far sì che questi vincoli non siano a danno del nostro paese.

Comprendo anch'io che un trattato deve esaminarsi nel suo complesso, ed è appunto perchè così ho fatto che non ho trovato ragione perchè si sacrificino ad esso alcune industrie importantissime giacchè tale sacrificio non ha alcun compenso equivalente.

L'onorevole ministro accennava ad un dovere che devono avere tutti indistintamente i patrioti, quello cioè di preoccuparsi degli interessi nazionali e non degli interessi locali.

L'indiretta accusa dell'onorevole Crispi, non può colpirmi, perchè non è a sostegno di interessi locali che ho combattuto il trattato, ma

esclusivamente d'interessi generali, difendendo due industrie importantissime che hanno largo sviluppo tanto in Sardegna quanto in Sicilia ed in varie parti del continente, e che sono industrie nazionali.

Tali le ha sempre considerate giustamente anche lo stesso onorevole Crispi, quando in passato chiedeva protezione per esse al Governo ed al Parlamento.

L'onorevole Crispi ritiene che la reciprocità del dazio sia sufficiente compenso al danno che ha ricevuto la nostra industria ed ha voluto dimostrare che avendo la Spagna ridotto il suo dazio da 100 a 10, abbiamo ottenuto un grande beneficio per l'Italia. Vorrei che così fosse, ma nei suoi calcoli l'onorevole Crispi è caduto nello stesso errore in cui incorse la Commissione, ha dimenticato cioè che questa reciprocità è illusoria, inquantochè l'Italia non può importare neppure un chilogramma di tonno in Spagna, per le ragioni che ho accennato nel mio primo discorso. Così se anche la Spagna avesse portato il dazio di introduzione del tonno a 1000 anzichè ridurlo a 10, noi non ne avremmo avuto danno. Sarebbe lo stesso come se si confrontasse il nostro commercio di carbone con quello dell'Inghilterra. La reciprocità quando non vi sia eguaglianza di produzione è ad esclusivo vantaggio della nazione che produce di più.

Nel 1883 nella discussione fatta alla Camera su questo argomento, noi non abbiamo mai creduto nè affermato che il dazio di 100 lire stabilito dalla Spagna fosse la cagione per cui non potevano portare colà i nostri prodotti; abbiamo soltanto fatto constatare che la Spagna sapeva ben difendere l'industria del tonno, perchè essa aveva posto un dazio di 100 lire mentre noi lo avevamo soltanto di 10. Avrei voluto che il nostro Governo l'avesse ora imitata, non nell'uccidere le industrie straniere, ma nel difendere e proteggere quelle nazionali!

Purtroppo posso presagire all'onorevole Crispi che non ostante la riduzione fatta dalla Spagna, a noi non sarà possibile l'esportare neppure un quintale di tonno, per la ragione indiscutibile che se non possiamo reggere in Italia alla concorrenza del tonno Spagnuolo, perchè più abbondante e meno costoso del nostro, *a fortiori* non potremmo sottostare all'aggravio ulteriore di spesa di trasporto, e vendere con profitto il nostro prodotto in Spagna.

Dopo ciò a me non resta che lasciare all'onorevole Crispi la responsabilità delle conseguenze del trattato che ha concluso, ed al tempo il giu-

dicare chi fra me e l'onorevole ministro degli esteri avrà avuto ragione.

**Presidente.** L'onorevole Randaccio ha facoltà di parlare.

**Randaccio.** Io ho avuto l'onore di pregare l'onorevole presidente del Consiglio di dare alla Camera quelle informazioni, che reputava opportune sullo stato presente delle trattative commerciali con la Francia. Io debbo credere che egli abbia dimenticato la mia domanda, la quale gli rammento, pregandolo di volervi rispondere.

**Presidente.** L'onorevole presidente del Consiglio ha facoltà di parlare.

**Crispi, presidente del Consiglio, ministro degli affari esteri.** Domando scusa all'onorevole Randaccio se, fra i tanti argomenti che ho dovuti svolgere la memoria, la quale è femmina, mi ha tradito.

Le trattative con la Francia continuano. Noi fin da due mesi addietro (*Segni di attenzione*) mandammo a Parigi le ultime nostre proposte. Credo che siano state studiate e non tarderemo ad avere una risposta.

Mettere un limite alle negoziazioni noi non possiamo. La sola cosa che io posso assicurare all'onorevole Randaccio ed alla Camera si è che le proposte da noi fatte non saranno mutate (*Fortè!*) ...le proposte da noi fatte non saranno mutate, meno il caso di tali compensi che ci possa far la Francia, i quali rendano utile a noi un trattato fra i due paesi. (*Interruzioni*) Ma si capisce benissimo che oggi il Governo francese, essendo il giudice, essendo all'esame suo le nostre proposte, non mi pare nè conveniente nè regolare di obbligarlo a rispondere subito od a rispondere nel modo che noi vogliamo: è questione di galateo.

Comunque sia, assicuro la Camera che gl'interessi nazionali saranno tutelati e che noi non faremo un trattato che in coscienza non crederemo utile al nostro paese. Se fatalmente non vi riusciremo, allora l'Italia sa cosa deve fare.

Siamo passati attraverso a tante difficoltà, che supereremo anche questa dei commerci con la Francia, la quale fino ad oggi non ci ha portato dei danni. Dal febbraio in qua i nostri commerci hanno potuto avere per certi articoli una sosta; ma dell'economia generale del paese noi non possiamo lagnarci; ne sia un testimonio la rendita pubblica che anche a Parigi è arrivata al 96.50 (*Benissimo!*).

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Plebano.

**Plebano.** Io chiedo venia alla Camera, se per pochissimi momenti, mi permetto di parlare per

la terza volta; io sono nella necessità di parlare per compiere il mio dovere.

Io ho rivolto alla cortesia del Governo alcune domande molto chiare ed esplicite, io gli ho chiesto perchè nella tariffa generale la voce del tonno oggi soltanto, dopo che già il trattato con la Spagna era fatto, sia stata aumentata; perchè nello stabilire quest'aumento si andò oltre i limiti, che erano stati assegnati dalla Commissione, che aveva così a lungo studiato questa materia.

E quanto all'articolo secondo del disegno di legge, che esaminiamo, io mi era permesso di chiedere al Governo che volesse compiacersi di indicarmi quali erano i vantaggi che finora si erano ricavati dai premi sulla marina mercantile, dal momento che si proponeva di estenderli; quali erano le spese alle quali tali premi avevano dato luogo, ed infine quale era la maggiore spesa che era a presupporci necessaria per applicare il nuovo articolo di legge, che si tratta di approvare.

**Brin, ministro della marina.** Chiedo di parlare.

**Plebano.** Ora l'onorevole relatore della Commissione non mi pare abbia risposto.

**Amadei, relatore.** Chiedo di parlare.

**Plebano.** L'onorevole relatore disse che lasciava all'onorevole ministro, che avea conchiuso il trattato, il compito di difenderlo; che del resto un trattato se dovesse contentare tutti gli interessi economici di un paese non sarebbe più un trattato, ed infine ci diede la notizia che soltanto dopo la conclusione del trattato con la Spagna si era sentito il bisogno di aumentare la tariffa generale.

Ora io non ho bisogno di dire che questa non è una risposta, ma del resto dichiaro che la risposta non la aspettavo dall'onorevole relatore, ma dal Governo, perchè al Governo l'aveva rivolta.

L'onorevole ministro degli esteri quanto alla prima domanda disse che l'aumento della tariffa generale sul tonno si era fatta per gli altri paesi, coi quali si avesse ancora a trattare. Ma è appena necessario di osservare che quando questo affare del tonno è regolato con la Spagna e col Portogallo, non vi è niente più da regolare con altri paesi, perchè da altri paesi il tonno non viene.

Ma checchè ne sia, resta a sapere perchè volendo aumentare questa voce si è andato al di là di quello che la Commissione avea proposto.

A questa domanda mi pare che l'onorevole ministro non si sia compiaciuto di rispondere.

Quanto all'articolo secondo, l'onorevole ministro disse in genere che era fatto per favorire, per spingere il movimento del commercio tra noi e la Spagna.

Ed io credo bene che questo sia l'intento. Non potrei mai per certo immaginare che si voglia con una disposizione di legge venir ad ostacolare il nostro movimento commerciale.

Ma non basta avere delle buone intenzioni; bisogna ancora vedere se i mezzi che si usano per attuarle rispondono allo scopo.

Ora io ho sempre creduto e credo che non sia col sistema dei premi che si possa favorire il movimento commerciale tra un paese e l'altro. E chi così pensa, in che condizioni si trova di fronte al proposto articolo associato a quello che approva il trattato?

Ma se il ministro non si è compiaciuto di dare precisa risposta alle mie domande, diede poi alla Camera una notizia, sulla quale io sono costretto permettermi di rivolgere una domanda nuova.

L'onorevole Crispi ha dichiarato che l'onorevole ministro delle finanze aveva ordinato di esonerare dalla tassa di ricchezza mobile le tonnare ed i produttori di tonno in Italia. Ora io mi permetterò di domandare all'onorevole ministro delle finanze di dove tragga egli l'autorità di esonerare di suo arbitrio, dirò così, dalla tassa di ricchezza mobile un cespite qualunque. E notate che non si tratta di un cespite di poca importanza, ma di un cespite che aumenta a qualche centinaio di migliaia di lire di rendita imponibile. Io so che, per esonerare dalla tassa di ricchezza mobile i contribuenti, ci sono delle apposite Commissioni ed ancora i tribunali, ma non aveva fino ad oggi saputo che il ministro potesse ordinare un esonero di tasse.

Ed è questo appunto che ci disse l'onorevole Crispi; ho notate qui le sue parole. Io quindi senza insistere sulla altre mie domande, perchè se non ha risposto ad esse prima non risponderà forse nemmeno ora, mi permetto di domandare all'onorevole ministro delle finanze un chiarimento, che ci tranquillizzi e ci assicuri che non siamo ancora arrivati al punto che le tasse si mettano e si levino per autorità del ministro delle finanze.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della marina.

**Brin, ministro della marina.** Io darò per parte mia gli schiarimenti, che desidera l'onorevole Plebano circa le disposizioni contenute nell'articolo 2.

Egli ha detto che desiderava di avere delle informazioni sopra le spese che cagionano i premi, che si concedono alla marina mercantile e sul risultato che ha avuto la legge relativa ad essi.

Veramente non mi pare che sia il caso di do-

mandare queste informazioni, perchè i risultati della detta legge sono stati resi di pubblica ragione e l'ammontare dei premi risulta dalle somme stanziare in bilancio.

Devo anzi notare che l'anno scorso la Commissione generale del bilancio ha domandato un rapporto speciale sopra i risultati della legge sui premi alla marina mercantile.

Questo rapporto fu subito dato e la Commissione lo stampò a corredo della sua relazione, così che l'onorevole Plebano può ricavare da esso i dati che desidera.

Nel bilancio attuale poi ci sono i capitoli speciali, per il pagamento dei premi; e nel bilancio del 1888 89 c'è di nuovo la somma...

**Plebano.** Quella è la spesa; ma i risultati economici?

**Brin, ministro della marina.** I risultati economici il fatto stesso del pagamento li dà.

Del resto ripeto che la Commissione del bilancio ha domandato un rapporto speciale, e l'ha stampato; e che quando ne domanderà un altro, il Governo non mancherà di darglielo.

Vedrà allora l'onorevole Plebano, che gli effetti finanziari della legge sono al di sotto di quelli che prevedeva il Ministero, ed anche delle previsioni di coloro che combattevano la legge stessa.

Venendo poi al caso particolare delle disposizioni dell'articolo 2º, l'onorevole Plebano ha domandato quale sarebbe l'aggravio finanziario, che ne deriverebbe ed io posso assicurare che non ci sarà il benchè minimo aumento di spesa. Secondo la legge dei premi alla marina mercantile, i bastimenti che, essendo nelle condizioni di età e di classificazione stabilite partono per operazioni di commercio da un porto italiano, e traversando lo stretto di Gibilterra si dirigono ad altro continente, hanno diritto al premio di 65 centesimi per ogni mille miglia percorse e per ogni tonnellata di stazza netta.

Secondo l'articolo 13 della stessa legge una nave che, partendo da un porto italiano faccia scalo ad un porto intermediario del continente europeo, deve limitarsi in questo porto al solo imbarco di merci, perchè se vi compiesse operazioni di sbarco, il premio di navigazione comincierebbe a decorrere soltanto del punto di scalo anzi che da quello di partenza nello Stato. Ora si è considerato che l'Italia ha un commercio molto importante con l'America meridionale, tanto che dai porti italiani parte, in media, un grosso piroscafo per settimana diretto all'America meridionale con diritto al premio, toccando quasi sempre Barcellona, importante porto di scalo.

Questi piroscafi a causa dell'articolo 13 sbarcano merci nello scalo di Barcellona, perdono il premio per tutto il cammino già percorso dal porto di partenza, e però gli armatori astenendosi da ciò fare, perchè il nolo non compenserebbe la perdita del premio, si limitano a completare il carico per l'America meridionale.

Quindi si arriva a questo risultato, poco razionale, che abbiamo molti vapori, i quali partendo dai porti italiani toccano Barcellona, vi imbarcano merci, ma non ne sbarcano per non perdere la quota di premio dovuta per la traversata.

E poichè si doveva chiedere l'approvazione di un trattato che ha lo scopo di migliorare i nostri rapporti commerciali con la Spagna, il Governo ha creduto che questa fosse l'occasione propizia per chiamare l'attenzione del Parlamento su tale inconveniente e proporre il rimedio.

Lo ripeto, non è un premio che si dà, ma solo un mezzo per togliere un ostacolo allo sviluppo del commercio.

Finanziariamente poi non ci sarà alcun onere, perchè il premio non si paga in ragione delle merci portate, ma in ragione del percorso e della stazza dei bastimenti; ci sarà anzi un vantaggio per il paese.

L'utilità quindi di questa disposizione mi pare evidente.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio. (*Segni di attenzione*).

**Crispi,** *presidente del Consiglio e ministro degli affari esteri.* Parmi aver risposto all'onorevole Plebano completamente.

Egli chiedeva: perchè il nuovo dazio? perchè le 30 lire?

Perchè il nuovo dazio?

Gli ho risposto ed ho detto che fu fatto appunto per quei paesi, con i quali abbiamo trattati e nei quali la voce "tonno", è esente; e pei paesi, con i quali non abbiamo trattati, e con i quali tratteremo affinchè il dazio stabilito per questa voce ci sia di base a trattative ulteriori.

Perchè le 30 lire?

Il Governo ha stabilito 30 lire, perchè così era stato proposto fin dal novembre 1882.

Andiamo ora alla questione della ricchezza mobile.

Se l'onorevole deputato Plebano ricorderà le nostre discussioni alla Camera, troverà un lungo discorso mio del 25 gennaio 1886.

In quel discorso io ricordai, che, per la legge siciliana del 1833, e per quella sarda, del 1851, le tonnare sono iscritte nel catasto; e vi sono iscritte con quei criteri che le leggi stesse sta-

biliscono. Quindi è che tanto in Sicilia quanto in Sardegna le tonnare pagano l'imposta fondiaria.

Ci fu un momento in cui la giurisprudenza fu oscitante e gli agenti delle imposte credettero di togliere le tonnare dal catasto fondiario, e iscriverle nei ruoli di ricchezza mobile. Questo è un errore. Quindi si è voluto togliere questo dubbio, finchè per la nuova legge di perequazione non saranno fatti gli studi che furono commessi ad una Commissione speciale, la quale vedrà come in avvenire debbano essere tassate. Vede dunque che noi siamo nella legge.

Il Governo non ha fatto nessun atto arbitrario, non ha fatto che ricordare agli agenti delle imposte le leggi che attualmente sono vigenti. Dopo ciò, spero che l'onorevole Plebano sarà soddisfatto.

*Voci.* Ai voti! Ai voti!

**Amadei, relatore.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Amadei, relatore.** L'onorevole deputato Indelli ha rivolto alla Commissione una domanda che ha molta importanza, alla quale ci crediamo in dovere di rispondere. Egli ha osservato che l'articolo 3 del trattato riguarda la proprietà industriale, e appunto quella proprietà per tutelare la quale fu fatto un trattato di unione nel 1883 a Parigi; al quale trattato l'onorevole Indelli collaborò efficacemente. Questo trattato scade ogni cinque anni. Essendo scaduto nel 1886, verrà per conseguenza a scadere un'altra volta nel 1891, vale a dire un anno prima della scadenza del nostro trattato con la Spagna.

Ora mi pare che l'onorevole Indelli domandi questo: se nel trattato di unione saranno fatte delle modificazioni alla proprietà industriale, resterà fermo il trattato di commercio che avete stipulato con la Spagna, ovvero avranno vigore le modificazioni, che verranno fatte al trattato di unione?

Noi crediamo che debbano valere i patti stipulati nel trattato con la Spagna, trattandosi di una convenzione fra due Stati. Ed ove sorgessero queste modificazioni e per conseguenza delle controversie, esse daranno origine a nuovi accordi fra i due Stati. Io spero che questa risposta varrà a soddisfare l'egregio deputato Indelli.

Ed ora una sola parola all'onorevole Plebano, riguardo all'articolo aggiuntivo del quale l'onorevole ministro della marina ha spiegato la portata e l'estensione. Io mi limiterò a quel che ne ha detto la Commissione, quando diede la sua approvazione all'articolo. La legge sui premi alla

marina mercantile fu votata dal Parlamento. Se l'onorevole Plebano gli ha dato il suo voto contrario, questo atto suo personale non può menomare la forza della legge. Il Ministero ha proposto di estendere il beneficio di quella legge anche a quelle navi, che approdano nei porti spagnuoli. Ora, alla Commissione doveva sembrare accettabile tutto ciò che aumenta i nostri rapporti commerciali colla Spagna. Se l'onorevole ministro della marina avesse avuto delle idee contrarie sopra i buoni risultati di questa legge, la Commissione doveva sapere che certo egli non avrebbe proposto un articolo, che non avrebbe avuto alcun benefico effetto. Ad ogni modo, trattandosi di una legge votata dal Parlamento, finchè non sarà abrogata, noi dobbiamo considerarla come una legge in vigore, senza stare a vedere se dei deputati abbiano ad essa dato il loro voto contrario.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Indelli.

**Indelli.** Ringrazio il ministro e la Commissione delle spiegazioni date che io trovo perfettamente esatte e perciò darò il mio voto alla legge.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Trompeo.

**Trompeo.** Domanderei una spiegazione dall'onorevole relatore. Egli ha detto, che si concedono i benefici della legge sui premi anche alle navi che approdano nei porti spagnuoli. Desidererei che fosse detto nettamente se per porti spagnuoli s'intendono i porti esclusivamente della penisola iberica propriamente detta, ovvero anche tutti i porti dei possedimenti spagnuoli, per esempio, quelli delle Antille, quelli delle Filippine, delle coste del Marocco e via dicendo, perchè allora la cosa cambierebbe di molto.

Sono anche mosso a chiedere questo schiarimento dalle disposizioni che si contengono nell'articolo 20 del trattato che stiamo discutendo.

Quindi io prego la Commissione a dirmi se per porti spagnuoli s'intendono proprio i porti della penisola iberica o in altri termini i porti spagnuoli europei continentali e non quelli dei possedimenti.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della marina.

**Erin, ministro della marina.** Se sono porti al di là dello stretto di Gibilterra, secondo la legge, il premio l'hanno di già. La disposizione che si prende oggi è necessaria, perchè nei porti spagnuoli che sono al di quà dello stretto non si possono sbarcare merci, altrimenti si perde il premio di percorso dal porto italiano.

Quindi questa disposizione non cambia niente lo stato attuale per i porti, che sono al di là dello stretto di Gibilterra.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Berti.

**Berti.** (*Presidente della Commissione*). La Commissione ed il Ministero propongono che l'articolo intitolato articolo unico si dica articolo primo e l'articolo aggiuntivo si dica articolo secondo.

**Presidente.** Do lettura dell'articolo già unico ora diventato primo:

“ Piena ed intera esecuzione sarà data al trattato di commercio e di navigazione fra l'Italia e la Spagna, firmato a Roma il 26 febbraio 1888. ”

Il trattato è quello che va unito a questo disegno di legge e che fa parte integrante di questa stessa legge.

Pongo a partito questo articolo 1.º

(È approvato).

“ Art. 2. Il Governo del Re potrà concedere, alle condizioni che saranno stabilite con decreto del ministro della marina, il premio di navigazione indicato nell'articolo 10 della legge 6 dicembre 1885 n. 3547. (serie 3ª) anche per il percorso dall'Italia alla Spagna a quelle navi che, trovandosi nelle condizioni prescritte dal capo 2º della detta legge, partano dallo Stato e sbarchino merci nazionali in un porto Spagnuolo. ”

(È approvato).

Ora si procederà alla votazione di scrutinio segreto su questo disegno di legge.

Prego gli onorevoli deputati di non presentarsi a votare se non quando saranno chiamati.

**Zucconi, segretario, fa la chiama.**

**Presidente.** Proclamo il risultamento della votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge: Trattato di commercio e di navigazione fra l'Italia e la Spagna.

Presenti . . . . .	241
Votanti . . . . .	241
Maggioranza . . . . .	122

Voti favorevoli . . . 224

Voti contrari . . . . 17

(La Camera approva — Commenti).

*Voci.* Bella votazione!

**Presidente.** L'ordine del giorno recherebbe: seguito della discussione sul disegno di legge: modificazioni ed aggiunte alle leggi sui tributi locali,

Avverto la Camera che la Commissione ha presentato una nuova dicitura dell'articolo 16; la quale appena ora è stata stampata. Ritengo necessario che i deputati ne abbiano comunicazione.

Perciò propongo che la discussione sia rimandata a domani.

### Annunzio di presentazione di proposte di legge di iniziativa parlamentare.

**Presidente.** Gli onorevoli De Blasio Vincenzo e Borgnini hanno presentato due disegni di legge d'iniziativa parlamentare, che saranno trasmessi agli Uffici.

La seduta termina alle 6.

### Ordine del giorno per la tornata di domani.

1. Seguito della discussione sul disegno di legge: Modificazioni ed aggiunte alle leggi sui tributi locali. (13)

### Discussione dei disegni di legge:

2. Modificazioni alle leggi postali. (87)
3. Acquisto di un terreno per la costruzione di un palazzo a Pechino per la regia legazione in Cina. (117)
4. Modificazione alla legge 2 giugno 1887 sull'avanzamento dell'armata di mare. (123)
5. Proroga del termine utile alla presentazione delle domande per effetti della legge 4 dicembre 1879. (131)
6. Stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio, per l'esercizio finanziario 1888-89. (53)
7. Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1888 e 1889. (45)
8. Riforma sulla legge di pubblica sicurezza — Istituzione delle guardie di città (86).

---

PROF. AVV. LUIGI RAVANI  
*Capo dell'ufficio di revisione.*

---

Roma, 1888. — Tip. della Camera dei Deputati.  
(Stabilimenti del Fibreno).

